

XIX legislatura

A.S 1236:

“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2024

n. 190



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S 1236: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL190, ottobre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia	1
Articolo 1 (<i>Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo</i>) .	2
Articolo 3 (<i>Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia</i>).....	4
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale</i>)	6
Articolo 5 (<i>Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata</i>).....	7
Articolo 6 (<i>Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia</i>)	8
Articolo 7 (<i>Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160</i>).....	12
Articolo 8 (<i>Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici</i>)	17
Articolo 9 (<i>Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza</i>)	18
Capo II Disposizioni in materia di sicurezza urbana	19
Articolo 10 (<i>Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui</i>).....	19
Articolo 11 (<i>Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa</i>)	22
Articolo 12 (<i>Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni</i>)	23
Articolo 13 (<i>Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena</i>)	23
Articolo 14 (<i>Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada</i>)	25
Articolo 15 (<i>Modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti</i>)...	26

Articolo 16 (<i>Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio</i>).....	28
Articolo 17 (<i>Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana</i>).....	29
Articolo 18 (<i>Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa</i>)	30
Capo III Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124	32
Articolo 19 (<i>Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale</i>).....	32
Articolo 20 (<i>Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio</i>).....	33
Articolo 21 (<i>Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia</i>)	34
Articoli 22 e 23 (<i>Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 22); Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate (art. 23)</i>).....	35
Articolo 24 (<i>Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche</i>)	37
Articolo 25 (<i>Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale</i>)	38
Articolo 26 (<i>Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari</i>).....	38
Articolo 27 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione</i>).....	41
Articolo 28 (<i>Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza</i>).....	43
Articolo 29 (<i>Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della Guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione</i>)	44
Articolo 30 (<i>Modifica all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali</i>).....	46
Articolo 31 (<i>Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza</i>).....	47
Articolo 32 (<i>Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni</i>)	49
Capo IV Disposizioni in materia di vittime dell'usura.....	50
Articolo 33 (<i>Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura</i>)	50
Capo V Norme sull'ordinamento penitenziario.....	54
Articolo 34 (<i>Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati</i>)	54

Articolo 35 (<i>Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti</i>)	55
Articolo 36 (<i>Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante</i>)	58
Articolo 37 (<i>Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario</i>)	61
Capo VI Disposizioni finanziarie	62
Articolo 38 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	62

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA

Articolo 1

(Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

La disposizione modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato in materia di detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e di divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che l'articolo integra la disciplina vigente volta a rafforzare il contrasto al compimento di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica, rendendo punibili condotte di per sé allarmanti e pericolose a livello sociale, in quanto propedeutiche alla commissione o preparazione di eventi altamente lesivi quali attentati e sabotaggi.

Rileva, in particolare, che si modifica il codice penale con due distinti interventi. Con il primo viene inserito l'articolo 270-quinquies.3 c.p. al fine di punire con la reclusione da due a sei anni, chi si procura o detiene materiale contenente le istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materie o sostanze esplodenti, nonché su ogni altra tecnica o metodo, per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il secondo intervento aggiunge all'articolo 435 c.p. la previsione che consente di punire i soggetti che con qualsiasi mezzo, anche telematico, distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze esplodenti, asfissianti, infiammanti, accecanti e tossiche, anche di quelle sostanze utili per la composizione o fabbricazione delle stesse, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi previsti dal titolo VI del libro secondo ("Dei delitti contro l'incolumità pubblica") puniti con la

reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Assicura che le disposizioni che hanno carattere ordinamentale e procedurale non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività connesse, di natura istituzionale, potranno essere assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con la RT in merito al tenore sostanzialmente ordinamentale e procedurale delle disposizioni in esame.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

La norma modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di prescrizioni penali in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo.

Inoltre, attraverso una modifica apportata durante la prima lettura, è stato previsto che la comunicazione debba contenere anche i dati identificativi del veicolo (quali targa e numero di telaio) nonché degli intervenuti mutamenti della proprietà e gli eventuali contratti di subnoleggio (lett. a), n. 1).

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che le disposizioni aggiornano l'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, per cui è stata prevista la comunicazione, da parte degli esercenti dell'autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata istituita la piattaforma informatica denominata "CaRGOS".

Asserisce che tale previsione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell'esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi negli scorsi anni in varie città europee, che hanno evidenziato come una delle tattiche preferite dai gruppi o anche dai c.d. "lupi solitari" sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.

Rileva che la disposizione prevede, altresì, che la summenzionata comunicazione sia contestuale alla stipula del contratto di noleggio ed avvenga, comunque, con un congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, senza prevedere, tuttavia, una sanzione in caso di omissione della comunicazione stessa.

Ciò premesso, conferma che l'intervento normativo che si propone è finalizzato, da un lato, ad ampliare le finalità per le quali è possibile inserire le predette segnalazioni, ricomprendendovi, altresì, la prevenzione dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Segnala che tale innovazione muove dall'esigenza di agevolare le attività di polizia giudiziaria inerenti alla criminalità di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti (comma 1, lett. a).

Dall'altro lato, evidenzia che la misura è volta a colmare la lacuna sopra descritta, introducendo una sanzione a carico degli esercenti dell'attività di noleggio di veicoli senza conducenti, correlata all'omessa comunicazione di cui al comma 1 del citato articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018. Più nel dettaglio, viene stabilito che il contravventore venga punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad euro 206 (comma 1, lett. b).

Ai fini della determinazione dell'entità della pena si è tenuto conto di quanto previsto per l'omessa comunicazione degli alloggiati all'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 109 e 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Si provvede infine alla modifica della rubrica dell'articolo 17 del D.L.113/2018 (comma 1, lett. c).

Assicura che la disposizione riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non è idonea a generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, sono al momento sprovviste di **RT**.

Nel corso dell'esame svoltosi nella V Commissione della Camera dei deputati in prima lettura, **il rappresentante del Governo** ha fatto presente che l'estensione degli obblighi di comunicazione a carico dei soggetti esercenti attività di noleggio di veicoli senza conducente, ai fini della prevenzione di ulteriori reati di particolare gravità, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, potrà provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle dotazioni, anche di carattere informatico, disponibili a legislazione vigente¹.

Al riguardo, si conviene con la RT in merito al tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni e, alla luce delle rassicurazioni fornite in prima lettura dal rappresentante del Governo circa l'adeguatezza delle risorse strumentali concernenti la piattaforma già operativa, si prende atto che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pagina 23.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)

L'articolo 3, comma, alla lettera a) estende alle imprese aderenti ai contratti di rete e, ove presente, all'organo comune, l'obbligo di fornire la documentazione antimafia. Alla lettera b) viene introdotto l'articolo 94.1 nel codice antimafia, in base al quale, qualora il prefetto accerti che per effetto dei divieti di stipula e accesso ad altre attività negoziali per i soggetti interessati dall'applicazione definitiva di misure prevenzione personale verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia, i medesimi divieti non si applichino; trovando, altresì applicazione, in quanto compatibili, le misure amministrative di prevenzione collaborativa individuate dall'articolo 94-bis del Codice

La RT annessa al ddl iniziale rileva che la lettera a) modifica l'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011 al fine di inserire nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia le imprese aderenti al cosiddetto "contratto di rete", in ragione della sua progressiva diffusione nel tessuto economico – imprenditoriale.

Evidenzia che il "contratto di rete" nasce dall'esigenza di stare al passo con un mercato globalizzato e di competere in tema di qualità ed innovazione, mediante la condivisione di conoscenze e risorse. Invero, il predetto strumento si presta ad essere utile sia per le piccole-medie imprese (PMI) le quali, attraverso la cooperazione ed integrazione di ricchezza, hanno la possibilità di raggiungere obiettivi di sviluppo superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo *uti singuli*, sia per le grandi imprese, le quali possono avvalersi della sinergia della rete per rafforzare il proprio business o per svilupparne uno nuovo, operando eventualmente anche in contesti internazionali.

Segnala che l'istituto del "contratto di rete" è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'articolo 3, commi 4-ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), il cui ambito di applicazione è stato esteso ad opera del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Come previsto dal citato art. 3, comma 4-ter, "lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato" può essere perseguita dagli imprenditori partecipanti, "sulla base di un programma comune di rete", finalizzato non soltanto ad "esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa", ma anche "a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica".

Il contratto di rete, come novellato nel 2010, oltre a prevede la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune e di nominare un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso, contempla una duplice tipologia di contratto di rete: "a rilevanza meramente interna" e "a rilevanza esterna".

Con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) e, successivamente, con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221), si è giunti ad una possibile “entificazione” della rete con attività esterna, riconoscendo al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede acquisendo la soggettività giuridica. Per le obbligazioni contratte dall’organo comune i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

La rete nasce, dunque, come strumento meramente contrattuale, ma le parti possono decidere di creare un autonomo soggetto giuridico, diverso rispetto alle imprese contraenti, attribuendole la soggettività giuridica.

Dal quadro normativo sopra delineato scaturisce una fattispecie negoziale dai contorni non nitidi.

In definitiva, il contratto di rete può dare vita ad un’organizzazione più o meno complessa, che va dalla semplice creazione di rapporti obbligatori fra i partecipanti, alla costituzione di una comunione incidentale su alcune risorse comuni (senza creazione di un nuovo soggetto giuridico), alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, risultando solo parzialmente sovrapponibile alle diverse tipologie di consorzi ovvero ai raggruppamenti temporanei di imprese.

Evidenzia che il citato decreto-legge 179/2012, oltre a novellare la disciplina dell’istituto nei termini sopra illustrati, ha provveduto altresì a modificare il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), consentendo la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche a “le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33” e accogliendo in tal modo anche l’auspicio formulato al riguardo dall’ANAC.

Anche il nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ha ricompreso le “reti di imprese” tra gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamenti pubblici i quali, pertanto, devono presentare i medesimi requisiti previsti per gli altri partecipanti. Tuttavia l’art. 85 del codice antimafia, attualmente vigente, non prevede espressamente tra i soggetti da sottoporre a verifica antimafia le imprese aderenti al “contratto di rete”.

Per colmare l’evidente lacuna, la disposizione, con una previsione non dissimile da quelle vigenti per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese, estende le verifiche antimafia di cui all’art. 85 citato a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, senza distinzione tra “contratto di rete a rilevanza esterna” e “contratto di rete a rilevanza interna” – peraltro non codificata sul piano del diritto positivo – nonché all’organo comune, laddove previsto.

In questo modo la disposizione realizza un maggiore livello di integrazione tra i due corpi normativi interessati (il codice dei contratti pubblici e il codice antimafia), superando eventuali *impasse* interpretative, a tutela della legalità e dell’ordine pubblico economico.

Sulla lettera b) riformulata riferisce che introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 94 del Codice antimafia, relativo agli effetti delle informazioni del prefetto. L'intervento trova la sua *ratio* nella necessità di dare attuazione a quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 19 luglio 2022 *in subiecta* materia.

Ai sensi della nuova disposizione, viene in parte richiamato e in parte replicato il meccanismo flessibile, previsto dall'articolo 67, comma 5, del citato Codice, di esclusione delle decadenze, delle sospensioni e dei divieti conseguenti all'applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale, giacché anche il prefetto, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'informazione antimafia, può escludere, d'ufficio o su istanza di parte, l'operatività dei predetti divieti ove accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia.

Assicura che le disposizioni in argomento presentano carattere eminentemente ordinamentale, potendosi provvedere alla loro attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le modifiche ed integrazioni alla lettera b) dell'articolo apportate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur convenendo in linea di massima con la RT sul fatto che le disposizioni in esame presentano caratteri prevalentemente ordinamentali, potendo le Amministrazioni interessate alle verifiche provvedere alla loro attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi informativi in merito ai fabbisogni organizzativi riconducibili alla D.I.A. e al Ministero dell'interno in ordine alla disposta estensione delle verifiche previste ai sensi dell'articolo 85 del codice antimafia anche alle imprese aderenti al "contratto di rete".

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica, la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura e reca alcune disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata.

Nello specifico, a legislazione vigente si prevede che la concessione del beneficio sia condizionata, tra l'altro, al fatto che il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Rispetto alle condizioni summenzionate, le norme ora introdotte consentono l'ammissione al beneficio qualora, al tempo dell'evento, il soggetto avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.

Il comma 2, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura a seguito di una condizione posta dalla V Commissione, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.362.026 euro per l'anno 2024, 1.524.051 euro per l'anno 2025, 1.686.076 euro per l'anno 2026 e 1.848.101 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame svoltosi in V Commissione durante la prima lettura, ha riferito, per quanto attiene all'ampliamento della platea dei destinatari dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 302 del 1990 in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata, che tale misura determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, valutati in 1.362.026 euro per l'anno 2024, 1.524.051 euro per l'anno 2025, 1.686.076 euro per l'anno 2026 e 1.848.101 euro annui a decorrere dall'anno 2027².

Al riguardo, per i profili di quantificazione, poiché la modifica determina l'ampliamento della platea degli aventi diritto ai benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 302 del 1990³, andrebbero forniti i criteri e i dati utilizzati al fine di consentire una valutazione circa l'adeguatezza degli oneri stimati dal Governo per effetto della modifica.

In particolare, sarebbe opportuno acquisire dati sul numero degli attuali beneficiari e una stima dei nuovi beneficiari attesi.

² Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pagina 24.

³ La disposizione prevede che ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della medesima legge sia corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di euro 200.000, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 (comma 1). E' stabilito che l'elargizione debba essere altresì corrisposta a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico (comma 2).

Sulla copertura, posto che il Fondo esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁴ reca le necessarie disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento per le annualità 2024-2026, non ci sono osservazioni, mentre andrebbe confermata la disponibilità a decorrere dall'anno 2027.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)

La norma reca talune integrazioni all'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 disciplinante le misure di protezione di collaboratori, con specifico riguardo al rilascio delle identità di copertura. In particolare viene modificato il comma 10 del suddetto articolo disponendo che il documento di copertura – il cui utilizzo, in base all'assetto vigente, è consentito alle persone sottoposte a speciale programma di protezione e che non sono detenute o internate – possa essere ammesso anche con riguardo ai collaboratori e ai loro familiari sottoposti agli arresti domiciliari o che fruiscono della detenzione domiciliare [comma 1, lettera a), primo periodo]. Viene, altresì, consentito al Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, avvalendosi, a tal fine, della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti [comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo].

L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario è data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario [comma 1, lettera b), n. 1].

È, altresì, disposta la sostituzione con un nuovo testo del terzo periodo del comma 11 della summenzionata disposizione. La norma, nel confermare la tenuta presso il Servizio centrale di protezione di un registro riservato attestante la gestione dell'autorizzazione al rilascio del documento di copertura, prevede che nel medesimo registro sia conservata ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario [comma 1, lettera b), n. 2].

In termini analoghi a quanto sopra disposto per i collaboratori, viene, inoltre, integrata la disciplina relativa alle misure di tutela dei testimoni di giustizia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 6 del 2018, prevedendo che tra le speciali misure di tutela ivi indicate possa essere anche prevista la creazione di identità fiscali di copertura anche di tipo societario (comma 2).

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia che la disposizione è finalizzata a preservare e a rafforzare la funzionalità e la riservatezza delle speciali misure di protezione e di tutela previste dal decreto-legge n. 8/1991 e dalla legge n. 6/2018, rispettivamente, per i collaboratori e per i testimoni di giustizia, e attuate dal Servizio Centrale di Protezione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

La *ratio* dell'intervento, in particolare, muove dall'intento di elevare ulteriormente il livello di protezione assicurato ai soggetti che collaborano con la giustizia, incidendo su

⁴ Capitolo 3076.

quei profili che possono rappresentare delle criticità per la consistenza e l'efficienza del "sistema di protezione".

L'intervento reca diverse tipologie di modifiche normative.

Al comma 1, lettera a), viene novellato il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8/1991, mediante l'aggiunta di tre periodi ulteriori a modifica della disciplina di rilascio dei documenti di copertura dei collaboratori e dei testimoni di giustizia alla luce, in particolare, delle esperienze maturate in questi ultimi anni nell'applicazione delle diverse misure che compongono il quadro dei programmi di protezione e di assistenza.

Più in dettaglio, aggiungendo un secondo periodo al citato comma 10, la disposizione declina in modo più puntuale i presupposti in presenza dei quali il citato Servizio Centrale di Protezione può autorizzare il collaboratore di giustizia (e i suoi familiari) ad utilizzare i documenti di copertura.

L'intervento qui proposto mira a realizzare un chiarimento circa l'esatta portata dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 8/1991, specificando che l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita dal predetto Servizio Centrale di Protezione anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p. La novella, inoltre, precisa che il beneficio del documento di copertura può essere autorizzato nei confronti dei collaboratori condannati in via definitiva e che siano stati ammessi ai benefici penitenziari di cui all'art. 16-*nonies* del medesimo decreto-legge, tra i quali vi è anche la detenzione domiciliare.

L'aggiunta di un terzo e di un quarto periodo al ripetuto comma 10 dell'art. 13 mira, altresì, a risolvere una delicata criticità che investe il tema delle unità immobiliari che il Servizio Centrale di Protezione prende in locazione per garantire una "domiciliazione sicura" ai soggetti inseriti nei piani e nei programmi di protezione.

Rileva poi che attualmente, risultano locati, su tutto il territorio nazionale, più di 1.500 abitazioni, i cui contratti sono stati stipulati mediante intestazione al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e apposizione di una partita IVA unica, riconducibile al medesimo Dipartimento e non oscurabile per ragioni di condivisione.

In tale meccanismo, si annida un potenziale *vulnus* alla riservatezza e alla sicurezza delle locazioni immobiliari "protette", atteso che un numero imprecisato di operatori di agenzie ed enti pubblici, abilitati per ragioni di servizio ad accedere a determinati archivi e applicativi informatici, potrebbe in ipotesi ricostruire, sulla base della formale intestazione e dell'univoca identificazione fiscale anzidette, la "mappa" dei domicili "protetti", e con ciò determinare un' indesiderata "esposizione" del dispositivo tutelare e una connessa, pericolosa riduzione del livello di protezione delle persone sottopostevi.

Inoltre, le medesime – irrinunciabili – esigenze di tutela di tali persone impongono la loro "mimetizzazione" e l'intestazione delle relative utenze a carico dei proprietari degli immobili locati, con possibili iscrizioni di questi ultimi nei registri dei "cattivi pagatori" e conseguente difficoltà nel reperire domicili protetti.

Un secondo elemento di criticità attiene alla riconduzione alla sola partita IVA del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di tutte le attività di gestione, con particolare riguardo a quelle “onerose”, svolte dal Servizio Centrale di protezione per attuare le speciali misure protettive, considerato che ciò espone anche le risorse economiche destinate al finanziamento dei piani e programmi di protezione a possibili azioni di pignoramento, con pesanti ricadute sull’intero sistema tutorio e connessi riverberi negativi sull’ordine e la sicurezza pubblica.

Per risolvere tali criticità, la disposizione consente al predetto Servizio, al fine di assicurare l’incolumità delle persone tutelate (collaboratori, testimoni di giustizia e altri protetti) e di garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle speciali misure di protezione, di utilizzare documenti e di creare identità fiscali “di copertura”, anche di tipo societario, quando ciò sia necessario per compiere particolari atti o per svolgere specifiche attività che richiedono un peculiare, rafforzato livello di riservatezza, come ad esempio:

- la gestione “mascherata” (cioè non mappabile neppure da altri operatori pubblici o privati autorizzati alla consultazione di determinate banche dati) dei domicili protetti;
- l’intestazione delle utenze a persone diverse dalle parti locatrici;
- la protezione delle somme imputate ai capitoli di spesa assegnati al Servizio Centrale di Protezione per l’organizzazione e il funzionamento del sistema tutorio da pignoramenti effettuati per motivi non riconducibili alle attività istituzionali del Servizio anzidetto.

Più in dettaglio, viene consentito al Servizio Centrale di Protezione, laddove necessario per compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura altamente riservata nel quadro delle speciali misure di protezione previste dal suddetto articolo, di utilizzare documenti di copertura anche per i propri funzionari e addetti e di creare identità fiscali, anche costituenti soggetti giuridici di tipo societario, cui imputare formalmente le surriferite attività gestionali correlate all’attuazione del complesso sistema tutorio disegnato dal D.L. n. 8/1991.

A tale scopo, alla lettera b) del comma 1 viene previsto che l’autorizzazione alla creazione delle predette identità fiscali fittizie sia data dal Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega ai Vice Direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, e sia rivolta alle Autorità e agli altri soggetti competenti al rilascio dei documenti o alla costituzione delle figure fiscali, anche di tipo societario, che non possono opporre rifiuto e che procedono alla predisposizione dei documenti, alle registrazioni e a porre in essere ogni adempimento necessario, (numero 1); si prevede, altresì, che presso il surriferito Servizio Centrale di Protezione sia tenuto un registro riservato destinato a tracciare i diversi passaggi procedurali e ogni documentazione relativa ai documenti e alle identità fiscali in parola (numero 2).

Il comma 2, in simmetria con l’intervento effettuato con il comma 1, reca poi la modifica dell’art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 8/2016, in cui si prevedono disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, al fine di annoverare, tra le

speciali misure di tutela che possono essere previste in base alla gravità e attualità del pericolo che incombe sui testimoni, sugli altri protetti e sui loro beni, la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per le esigenze di funzionalità e di riservatezza del sistema di protezione e di sicurezza delle persone che vi sono ammesse.

Conclusivamente, la RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'eventuale ampliamento della platea di possibili beneficiari della misura in argomento non comporta, infatti, l'esigenza di impiegare nuove e maggiori risorse. Dotare di documenti di copertura anche coloro che risultano destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari è sicuramente ininfluenza sotto il profilo della spesa e garantisce, peraltro, l'intendimento che si intende perseguire con la norma in trattazione, tesa ad assicurare una sempre maggiore mimetizzazione sul territorio, in un quadro che al contrario evidenzia l'estrema difficoltà derivante dalla trasparenza, generata dall'informatizzazione generalizzata e, in particolare, dalle banche dati aventi carattere nazionale, fruibili sull'intero territorio e accessibili anche dalle stesse località di provenienza dei protetti.

Ad ogni buon conto, segnala che allo stato risultano sottoposti alla misura restrittiva in argomento n. 294 tutelati.

Tenuto conto del fatto che non per tutti sarà necessaria l'adozione del documento di copertura e valutata l'entità delle somme assegnate al capitolo 2840, p.g. 01 e 04 con legge di bilancio e ritenuto che l'assegnazione di tali documenti comporta mere spese di bollo e stampa, assolutamente irrilevanti a fronte degli stanziamenti ordinariamente assegnati al suddetto capitolo, la RT assicura il rispetto dei saldi strutturali e afferma che nessuna somma aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente andrà stanziata, anche alla luce dell'introduzione delle nuove disposizioni normative di che trattasi.

Nel corso dell'esame svoltosi nella V Commissione della Camera dei deputati **il rappresentante del Governo** ha riferito che all'attuazione del comma 1, lettera b), numero 2), ai sensi del quale nel registro del Servizio centrale di protezione dovrà essere conservata, oltre alle informazioni sulla gestione dell'autorizzazione al rilascio del documento di copertura, anche ogni altra documentazione concernente le identità fiscali di copertura, si potrà provvedere nell'ambito delle sole risorse destinate a legislazione vigente alla gestione del predetto registro, dal momento che l'incremento delle informazioni da conservare non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica⁵.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

⁵ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pagina 24.

Al riguardo, si prende atto che l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari di nuovi documenti di copertura ha un impatto marginale di spesa, trattandosi soltanto di spese di stampa e di bollo, la cui la copertura è assicurata a valere sul capitolo 2840, p.g. 01 e 04⁶ dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

In merito alla previsione della conservazione presso il registro del Servizio centrale di protezione anche della documentazione concernente le identità fiscali di copertura, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

L'articolo reca disposizioni modificative del codice antimafia in materia di procedura di confisca e sequestro e di amministrazione dei beni soggetti a sequestro.

Il comma 1, alle lettere a)-l), reca una serie di disposizioni in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare:

- alla lettera a), introdotta nel corso della prima lettura, si modifica l'articolo 10, del decreto legislativo n. 159 del 2011, c.d. Codice antimafia, recante norme in materia di impugnazioni avverso le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria. Nello specifico, la modifica estende a 30 giorni il termine per proporre ricorso avverso il provvedimento, in luogo dei 10 giorni previsti dalla disciplina vigente;
- alla lettera b), si introduce nell'articolo 36 (*Relazione dell'amministratore giudiziario*) il nuovo comma *2-bis* con cui si dispone che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati contenga l'illustrazione nel dettaglio delle caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali. Si prevede, inoltre, una rapida interlocuzione (entro 45 giorni) con gli uffici comunali competenti al fine di comunicare l'esistenza di eventuali abusi e la natura degli stessi. Sono altresì previste disposizioni per i casi di particolare complessità o nei quali si renda necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni o di enti terzi. Si dispone poi l'integrazione dell'attuale comma 3 del medesimo articolo 36, prevedendo che detta specifica attività di esecuzione delle verifiche tecnico-urbanistiche e di interlocuzione dell'amministratore giudiziario con gli uffici comunali competenti, debba proseguire sino al suo perfezionamento anche dopo il deposito della relativa relazione;
- alla lettera c) si modifica l'articolo 38 (*Compiti dell'Agenzia*), aggiungendovi il comma *3-bis*, in cui si prevede che le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) siano individuate con apposito decreto, di natura

⁶ Si tratta del capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno acceso a "Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e conviventi" recante una dotazione di 69,4 milioni di euro per il 2024 e di 70,4 milioni di euro annui per il 2025 e 2026.

regolamentare, del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- alla lettera d) si dispone l'introduzione, all'articolo 40 (*Gestione dei beni sequestrati*) del Codice delle disposizioni antimafia, del comma 1-*bis*, il quale stabilisce che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-*bis*, (introdotto dalla lettera a) del presente articolo) viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina dettata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06/06/2001, n. 380) in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici;
- alla lettera e), ai punti 1) e 2), si modifica l'articolo 41 (*Gestione delle aziende sequestrate*) del Codice delle disposizioni antimafia, relativo alla gestione delle aziende sequestrate, intervenendo sul meccanismo di valutazione della prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale da parte del Giudice delegato. Viene aggiunto il comma 1-*novies*, che introduce la verifica da parte del Tribunale, con cadenza almeno annuale, del perdurare delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa, sulla base delle quali il Giudice delegato ha approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa ai sensi del comma 1-*sexies*. Si aggiunge, inoltre, il comma 5-*bis*, con cui si integra quanto già disposto dal comma 5 del medesimo articolo 48, relativamente alla messa in liquidazione dell'impresa da parte del Tribunale in caso di mancanza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività. Il nuovo comma stabilisce inoltre che se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa e se l'impresa è priva di patrimonio utilmente liquidabile, il Tribunale lo comunica all'ufficio del registro delle imprese, che ne dispone la cancellazione entro 60 giorni;
- alla lettera f) si prevede l'introduzione del comma 2-*ter* dell'articolo 44 (*Gestione dei beni confiscati*) del Codice antimafia, disponendo che l'Agenzia provveda alle comunicazioni di cui al nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 41 anche a seguito del decreto di confisca emanato dalla Corte d'Appello, previo nulla osta del Giudice delegato;
- alla lettera g) si aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 45-*bis* (*Liberazione degli immobili e delle aziende*) del Codice Antimafia. La disposizione prevede che, dopo il provvedimento definitivo di confisca, non possano prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, o coloro che sono stati condannati, anche in primo grado, per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazioni di tipo mafioso). I contratti sono risolti *ex lege*;
- alla lettera h) si aggiunge il comma 15-*quater*.1 all'articolo 48 (*Destinazione dei beni e delle somme*) del Codice antimafia. La nuova disposizione prevede che, qualora nel procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuova incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, per avviare il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-*bis*, con cui il giudice dispone la demolizione del bene;
- alla lettera i) si modifica l'articolo 51-*bis* (*Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese*) al fine di evitare che il provvedimento di sequestro possa venire iscritto nei pubblici registri prima della sua esecuzione, stabilendo invece che l'iscrizione avvenga entro il giorno successivo all'esecuzione del provvedimento da iscrivere. La stessa lettera introduce inoltre il comma 1-*bis*, il quale prevede che il Tribunale e l'ANBSC richiedano l'iscrizione gratuita presso il registro delle imprese delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate derivanti dalla loro amministrazione;

- alla lettera l) si interviene sull'articolo 54 (*Pagamento di crediti prededucibili*), per prevedere che i crediti prededucibili aziendali siano soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale.

Il comma 2 dell'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura e reca la modifica il comma 53 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio. Il citato comma 53 prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale venga determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. La disposizione in esame prevede per l'appunto che tra questi interventi prioritari debbano essere ricompresi anche gli interventi relativi alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico dei beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

La RT annessa al ddl iniziale afferma che l'articolo detta disposizioni insuscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le relative attività saranno poste in essere dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Più in dettaglio, rileva quanto segue.

La lettera b), reca interventi di semplificazione e in particolare, anticipando le verifiche in ordine all'esistenza di abusi, consente una tempestiva valutazione delle eventuali iniziative adottabili e delle prospettive di destinabilità. Infatti, nell'ambito della generale funzione di governo del territorio attribuita all'Ente locale, l'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato «Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia», espressamente già prevede, al comma 1 che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

La proposta attività di interlocuzione con l'amministratore giudiziario, finalizzata alla preliminare verifica della conformità del bene sequestrato, integra, pertanto, un *facere* cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale sono già tenuti – *rectius* sarebbero stati tenuti ancor prima della richiesta – nel normale esercizio della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, prescritta dal citato art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non configurandosi alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente locale.

Le altre Amministrazioni o enti terzi eventualmente coinvolti nell'attività di verifica (es. Soprintendenze o Autorità di bacino) sono parimenti tenute al rilascio delle informazioni necessarie.

La lettera c), prevedendo la definizione regolamentare delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'ANBSC, comporterà l'appianamento delle attuali problematiche e la riduzione del relativo contenzioso.

La lettera d), apprestando una procedura volta all'immediata soluzione dei casi in cui sussistano abusi insanabili, consente di evitare il protrarsi di una gestione estremamente onerosa di immobili comunque non destinabili, consentendo un più razionale impiego delle risorse. Anche in questo caso non sussistono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente locale.

Il comma 2 del citato art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, infatti dispone che il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Il successivo art. 31 del medesimo d.P.R., rubricato «*Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*» prevede quanto segue.

- Al comma 2

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità di medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3.

- Al comma 3

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime (...) sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

- Al comma 5

L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio del comunale a spese dei responsabili dell'abuso (...).

L'art. 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato «*Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*» prevede quanto segue:

- Al comma 1

Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dall'abuso la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

- Al comma 2

La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

La norma proposta, che peraltro espressamente richiama l'applicazione delle soprariportate disposizioni, non introduce pertanto alcun nuovo onere a carico del comune.

La lettera e):

- al numero 1, consente una più approfondita valutazione nel tempo delle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa, al fine di evitare il mantenimento in vita di soggetti economici che non abbiano realmente le caratteristiche per stare sul mercato e, eventualmente, di evitare la totale dispersione del patrimonio aziendale. Ne consegue il contenimento degli oneri, in termini di minori risorse umane e finanziarie altrimenti impiegabili, connesse al protrarsi della gestione pubblica di tali aziende;
- al numero 2, introduce un'importante semplificazione, prevedendo la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di quelle prive di patrimonio utilmente liquidabile; si tratta di un'integrazione di quanto già previsto dall'articolo 41, comma 5, del D.Lgs. 159/2011 nei casi di imprese per le quali manchino concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che consentirà di evitare gli onerosi passaggi connessi alle procedure di liquidazione, di fatto introducendo una fattispecie di cancellazione d'ufficio ulteriore rispetto a quelle già disciplinate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e dall'articolo 40 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

La lettera f) completa l'intervento di cui alla lettera d) numero 2, rendendo la relativa semplificazione applicabile, a cura dell'Agenzia, anche nella fase di amministrazione di competenza della medesima.

La lettera g), che prescrive la risoluzione *ex lege* dei contratti di lavoro in essere con soggetti ritenuti controindicati, è volta a ridurre il conseguente contenzioso innanzi al giudice del lavoro, agevolando ed accelerando la destinazione di cui all'articolo 48, comma 8, nei confronti di cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.

La lettera h) completa l'intervento di cui alla lettera c), definendo, in linea con quanto ivi previsto, la procedura per la tempestiva soluzione dei casi di beni immobili confiscati affetti da abusi insanabili, nelle ipotesi in cui questi ultimi vengano in rilievo nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione dei cespiti.

La lettera i) reca un primo intervento di mera razionalizzazione riferito al termine di iscrizione dei provvedimenti giudiziari al registro delle imprese ed un secondo intervento che stabilisce che, nel corso dell'amministrazione delle imprese sequestrate e confiscate da parte del Tribunale o dell'ANBSC, le variazioni riguardanti le imprese stesse siano iscritte al registro delle imprese senza oneri, mutuando il regime applicabile alle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari cui direttamente consegue la citata amministrazione e si pone in linea con quanto previsto dall'articolo 51 del Codice antimafia.

La lettera l) reca un intervento di razionalizzazione normativa che circoscrive al patrimonio aziendale il riferimento delle “somme disponibili” di cui al vigente articolo 54, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 159/2011; ciò potrà comportare una riduzione del relativo contenzioso, riconducendo esplicitamente il limite della garanzia all’attivo patrimoniale dell’azienda.

Le modifiche ed integrazioni intervenute in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Nel corso dell’esame svoltosi nella V Commissione della Camera dei deputati durante la prima lettura, **il rappresentante del Governo** ha confermato sul comma 1, lettera c), che l'affidamento a un regolamento della disciplina delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che allo stato non sussiste una normativa relativa a tali compensi e che le disposizioni regolamentari che saranno introdotte individueranno un parametro inequivoco di riferimento, riducendo altresì il contenzioso in materia⁷.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, lettera c), pur alla luce delle conferme pervenute dal rappresentante del Governo e della clausola di invarianza sull’attuazione del regolamento recante modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell’ANBSC, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di comprovarne la neutralità finanziaria.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

Articolo 8

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)

Il comma, intervenendo sull'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 123 del 2015, modifica la definizione di articolo pirotecnico, chiarendo che gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni o una combinazione di tali effetti raggiunti grazie a reazioni chimiche esotermiche auto mantenute, non sono più ascrivibili alle singole componenti del dispositivo bensì al dispositivo nella sua interezza.

⁷ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pagina 24.

La RT fa presente che la disposizione trova il suo fondamento nella necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria che, con la rettifica della direttiva 2013/29/UE, ha coniato una nuova definizione di articolo pirotecnico.

In virtù di quest'ultima gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni o una combinazione di tali effetti, sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.

La novella, pertanto, in analogia a quanto avvenuto in ambito unionale, consente il recepimento, nell'ordinamento interno, di tale nuova specifica definizione, apportando la correzione alla definizione di “articolo pirotecnico” contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 123 del 2015, in modo da assicurare controlli di polizia più mirati e coerenti.

L'intervento ha carattere ordinamentale. Dalla relativa attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)

L'articolo interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (art. 10-bis, L. 91/1992) stabilendo che non si può procedere alla revoca della cittadinanza, ove l'interessato non ne possieda un'altra ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca. In tal senso, in particolare:

- **alla lettera a)**, si integra la previsione del citato articolo 10-bis, inserendo la clausola secondo la quale si può procedere al provvedimento di revoca a condizione che il soggetto condannato in via definitiva per quei reati “possieda” un'altra cittadinanza ovvero ne “possa acquisire” altra.
- **alla lettera b)**, con altra modifica all'articolo 10-bis, si estende da tre a dieci anni il previsto termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per i reati ivi previsti.

La RT evidenzia che la disposizione modifica l'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, estendendo a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies. 2, del codice penale.

L'attuale formulazione dell'articolo 10-*bis* della legge n. 91/1992, introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, prevede un'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni gravi reati:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o, nel massimo, a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. 4);
- ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, comma 1, lett. a) n. 4), che rinvia all'art. 270, terzo comma, c.p.);
- partecipazione a banda armata (art. 407, comma 1, lett. a), n. 4), che rinvia all'art. 306, secondo comma, c.p.);
- assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale (art. 270-*ter* c.p.). Questa fattispecie è espressamente richiamata;
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo (art. 270-*quinq.*2 c.p.). Anche questa fattispecie è espressamente richiamata dal legislatore.

La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La *ratio* dell'estensione di tale termine è quella di rafforzare l'operatività dell'istituto, in un'ottica di maggiore tutela della sicurezza nazionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT in merito al tenore ordinamentale delle disposizioni e considerato che essa novella una disposizione - concernente la revoca della cittadinanza - a cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Articolo 10

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di

immobile destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze) e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che l'intervento normativo interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili, da un lato introducendo una nuova fattispecie di reato nel codice penale, dall'altro prevedendo una specifica procedura per la reintegrazione nel possesso dell'immobile occupato.

In particolare, il comma 1 introduce l'articolo 634-*bis* c.p., rubricato "*Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui*".

Si tratta di un delitto – perseguibile a querela della persona offesa – volto a punire le condotte di quei soggetti che, mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.

La pena prevista è quella della reclusione da due a sette anni.

Segnala che alla stessa pena, soggiace chi si appropria di un immobile altrui, con artifici o raggiri, o cede ad altri l'immobile occupato, nonché colui che – fuori dei casi di concorso nel reato – si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione.

Invece, non è punibile l'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Afferma che con tale misura, si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili previsti dal quadro normativo previgente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle predette occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato, punibile – ai sensi dell'articolo 633 c.p. – con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Il comma 2 inserisce anche il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile di cui all'art. 634-*bis* c.p. tra i reati procedibili d'ufficio se commessi su immobili pubblici o a destinazione pubblica.

Rileva che l'intervento non si limita a prevedere la delineata nuova fattispecie delittuosa, ma al comma 3 si occupa altresì di riconnettere alla stessa una specifica e dedicata azione di tutela, introducendo nel codice di procedura penale una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell'immobile "*oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale*".

Più in dettaglio, nel citato comma 3 si prevede, per effetto dell'introduzione articolo 321-*bis* c.p.p., che il giudice competente – su richiesta del pubblico ministero – dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile.

Nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

Se l'immobile occupato corrisponde all'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano – senza

ritardo – presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le consuete attività di polizia giudiziaria.

Qualora dovessero sussistere fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso.

In caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante, i predetti ufficiali di p.g., ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero.

Tale autorizzazione deve essere scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, ovvero resa per via telematica.

Inoltre, ai medesimi ufficiali spetta l'onere di redigere il verbale delle attività svolte – dal quale devono risultare i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio – e di consegnarne copia alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.

Il verbale deve essere poi trasmesso, nelle quarantotto ore successive, al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta.

Se il pubblico ministero non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, chiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

Nel caso di inosservanza dei termini previsti, ovvero nei casi in cui il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia.

Infine, si prevede che copia dell'ordinanza debba essere immediatamente notificata all'occupante.

Assicura che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività contemplate dalle disposizioni sono poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur considerando le rassicurazioni contenute nella RT secondo cui le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarebbe comunque utile acquisire una stima delle procedure di reintegrazione nel possesso di immobili occupati che potrebbero attivarsi in base alla nuova normativa, considerato che la norma prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria si rechino senza ritardo presso gli immobili.

Articolo 11

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)

L'articolo 11, al comma 1, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, inserisce nell'articolo 61 c.p. (nuovo numero 11-*decies* del comma 1) la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri.

Il comma 2 novella l'articolo 640 c.p. (rubricato "Truffa"), prevedendo la soppressione del numero 2-*bis*, secondo comma, relativo all'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cd. minorata difesa, di cui all'articolo 61, numero 5 del Codice penale). All'età avanzata della vittima del reato di truffa, infatti, era attribuito rilievo mediante il rinvio a tale circostanza aggravante comune. Inoltre, prevede la contestuale introduzione di un nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., recante una specifica ipotesi di truffa aggravata. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal sopprimendo numero 2-*bis*, alla quale viene ora attribuito autonomo rilievo, nonché un corrispondente inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio. Si prevede, infatti, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000.

Il comma 3 prevede l'introduzione della lettera f.1) nell'art. 380, secondo comma, del codice di procedura penale. L'intervento è finalizzato ad includere la nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che con l'intervento normativo proposto si intende reprimere in maniera più incisiva il crescente fenomeno delle truffe agli anziani, rafforzando gli strumenti di deterrenza e di repressione di tali allarmanti comportamenti.

Evidenzia che dall'esame dei dati relativi alle vittime di truffe commesse ai danni di persone di età pari o superiore a 65 anni forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno emerge che, negli ultimi anni, i soggetti passivi di tali condotte hanno subito un decisivo incremento, passando dai 21.480 del 2020, ai 24.338 del 2021, ai 26.630 del 2022. Nell'anno in corso, alla data del 31 agosto 2023, gli anziani vittime di tali comportamenti ammontavano a 21.924, con una variazione percentuale in aumento del +28,9% rispetto al dato relativo al medesimo periodo del 2022, quando gli anziani truffati erano stati 17.008.

Più nel dettaglio, segnala che l'ipotesi normativa in commento prevede, innanzitutto, al comma 1, lettera a), la soppressione dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-*bis* del c.p. e la contestuale introduzione di un nuovo terzo comma recante una specifica ipotesi di truffa aggravata sanzionata più gravemente delle altre ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo (comma 1, lettera b).

Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal soppresso numero 2-*bis* – ovvero l'aver commesso il fatto in presenza dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5), del c.p. (concernente l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) – alla quale viene attribuito autonomo rilievo, nonché nell'inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio.

Ad oggi, l'aggravante di cui al numero 2-*bis* comporta l'applicazione della pena da 1 a 5 anni di reclusione. Con l'intervento in argomento si mira ad innalzare i predetti limiti edittali da 2 a 6 anni e ad introdurre la multa da euro 700 a euro 3.000, consentendo così l'applicazione della misura cautelare in carcere, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 280 del codice di procedura penale.

L'intervento normativo di cui si tratta prevede altresì, al comma 2, l'introduzione nell'art. 380, secondo comma, del codice di procedura penale di una lettera "*f.1*) che inserisce la nuova fattispecie di truffa aggravata di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Conclude assicurando che la disposizione in commento ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con la RT circa il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni. In proposito, non ci sono osservazioni.

Articolo 12

(Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p. al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della norma.

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del DACUR (c.d. Daspo "urbano"). Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore

condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.

La disposizione estende infine l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita anche al reato di cui all'art. 583-*quater* c.p. (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali).

La RT annessa al ddl iniziale rileva che la disposizione in commento, al comma 1, estende l'ambito della misura di prevenzione del DACUR (cd. Daspo urbano).

Va premesso che l'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che il sindaco possa:

- irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e
- impartire un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita), valido 48

ore, nei confronti di chiunque:

- in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, limiti la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze (comma 1): vi rientrano condotte come la "prostituzione con modalità ostentate" o "l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti" che, in senso più ampio, limitano o comunque recano disturbo alla libera fruizione di tali spazi da parte dei cittadini.
- nei suddetti spazi viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza ovvero esercita il commercio abusivo (comma 2).

Il successivo art. 10 del decreto-legge 14 del 1017 prevede che nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore possa disporre il divieto di accesso alle aree sopra indicate per un periodo non superiore a dodici mesi.

A tale articolo, viene aggiunta l'ulteriore ipotesi oggetto della presente modifica legislativa. Pertanto, il questore potrà disporre il divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico anche a soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio.

A prescindere dalla scarsa dissuasività della sanzione penale prevista, poco afflittiva ma comunque proporzionata alla gravità dei fatti (il reato contravvenzionale per chi non ottempera al suddetto divieto prevede l'arresto da sei mesi ad un anno e, nella forma aggravata, da uno a due anni), la disposizione che si intende introdurre avrebbe il pregio di consentire alle forze di polizia di intervenire immediatamente per "espellere" dalle suddette aree le persone destinatarie del divieto di accesso, svolgendo così una funzione di prevenzione di possibili reati che costoro potrebbero ivi commettere.

Con riguardo al comma 2, va premesso che l'articolo 165 del codice penale stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata ad alcuni obblighi per il condannato.

Rileva che con la disposizione si prevede che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata

all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere ai luoghi in argomento. A ciò consegue il fatto che, se il divieto di accesso non è osservato, il giudice deve revocare la sospensione condizionale della pena.

Infine, a seguito della introduzione al comma 2 della previsione della sospensione condizionale con osservanza del divieto, si dispone che è abrogata la norma di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 del 2017, che prevede la mera possibilità (e non l'obbligo) di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso alle aree di trasporto.

La RT conclude assicurando che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito al tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada)

L'articolo prevede che sia punito a titolo di illecito penale – in luogo dell'illecito amministrativo attualmente previsto – il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite. In particolare:

- **alla lettera a)** intervenendo sul primo periodo dell'articolo 1-bis del decreto legislativo n.66/1948, si trasforma la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 per chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, in un illecito penale, sanzionato con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, ed estende tale condotta a chi impedisce la libera circolazione anche su una strada ferrata;
- **alla lettera b)**, si sostituisce il secondo periodo introducendo un'aggravante speciale ad effetto speciale, prevedendo che la pena da sei mesi a due anni se il blocco stradale o ferroviario attuato con il proprio corpo è commesso da più persone riunite.

La RT annessa al ddl iniziale sottolinea che l'articolo interviene sul comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, prevedendo che colui che impedisce con il proprio corpo la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata commette un delitto e non più un illecito amministrativo punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a trecento euro.

Tale previsione si applica anche ai casi di blocco di strada ferrata. Viene, infine, inserita al secondo periodo del citato comma un'aggravante speciale ad effetto speciale

in quanto nell'ipotesi di consumazione del reato da parti di più persone riunite, viene prevista la reclusione da sei mesi a due anni.

Evidenzia che dalla disposizione, tesa ad attribuire ai comportamenti lesivi della libertà di circolazione dei cittadini rilevanza penale, trasformando l'illecito amministrativo in fattispecie delittuosa, con effetti di deterrenza delle condotte sopra indicate, derivano effetti del tutto trascurabili in considerazione sia del carattere eventuale dell'irrogazione delle predette sanzioni, sia dell'esiguità della fattispecie rispetto al complesso delle entrate da sanzioni amministrative annualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, prendendo atto di quanto affermato dalla RT in merito alla trascurabilità degli effetti di minori introiti da sanzioni derivanti dalla disposizione rispetto al complesso delle entrate da sanzioni amministrative annualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio, si conviene con le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo durante la prima lettura⁸.

Articolo 15

(Modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti)

L'articolo, alle lettere a) – b) del comma 1, modifica gli articoli 146 e 147 c.p. rendendo facoltativo, e non più “obbligatorio”, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre, è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti

Il comma 2, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che la disposizione modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione della pena. In particolare, il rinvio della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno viene reso facoltativo (attualmente è previsto come obbligatorio, salva la possibilità di disporre, in alternativa al differimento, la detenzione domiciliare ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 47-ter

⁸ Nel corso dell'esame svoltosi nella V Commissione della Camera dei deputati la rappresentante del Governo si è limitata a riferire che la sostituzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 per chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, con un illecito penale, sanzionato con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro non è suscettibile di determinare una riduzione delle previsioni delle entrate relative a sanzioni amministrative scontate ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pagina 24.

della legge 26 luglio 1975, n. 354). In tal modo tale ipotesi viene allineata a quella – già prevista in termini di rinvio facoltativo – della madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni. Tra le due fattispecie viene conservata comunque una rilevante differenza: ove infatti l'esecuzione della pena non possa essere in concreto differita dall'Autorità giudiziaria competente – fattispecie che può verificarsi solo se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti – per l'ipotesi della madre con figlio tra 1 e 3 anni viene disposto che l'esecuzione *possa* avvenire, in alternativa rispetto all'istituto penitenziario “ordinario” (come è attualmente previsto), anche presso il c.d. ICAM (istituto a custodia attenuata per detenute madri). Si prevede che invece, nell'ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove l'esecuzione della pena non possa essere differita per le eccezionali ragioni sopra richiamate, l'esecuzione *debba* sempre e comunque avvenire presso gli istituti a custodia attenuata, restando quindi fermo il divieto di esecuzione della pena negli istituti penitenziari (case di arresto e di reclusione).

Evidenzia che la norma è volta a circoscrivere gli effetti negativi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale dei figli di soggetti detenuti, prevedendo che il giudice, a tutela del benessere del minore, disponga la custodia cautelare della madre con prole al seguito, per quanto possibile, negli istituti adibiti alla custodia attenuata per detenute madri (ICAM), imponendo l'obbligatorietà di destinazioni in tali strutture solo per le donne incinta e per quelle con prole di età inferiore a un anno.

Inoltre, rappresenta, che tali tipologie di strutture sono previste a legislazione vigente e, stante l'esiguità del numero dei soggetti potenzialmente interessati, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le strutture esistenti e i servizi sociali collegati al funzionamento di case protette e ICAM non necessitano di potenziamento, potendo essere assicurate le attività derivanti dal presente intervento nell'ambito dei compiti e delle funzioni istituzionali svolte dalle medesime strutture e organizzazioni avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conclude assicurando che le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la RT afferma che a ragione dell'esiguità del numero dei soggetti potenzialmente interessati la norma in esame non sarebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le strutture esistenti e i servizi sociali collegati al funzionamento di case protette e ICAM non necessiterebbero di potenziamento, si osserva che tali rassicurazioni andrebbero opportunamente confortate con dati sulla

platea ipotizzata di detenute interessate dalle disposizioni in esame, a confronto con il numero di posti disponibili nelle strutture in questione sul territorio nazionale.

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)

L'articolo, alle lettere a)-c) del comma 1, introduce delle modifiche all'articolo 600-octies c.p., relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio. In particolare:

- -alla lettera a), si incide sul primo comma dell'articolo 600-octies c.p., prevedendo che sia punito l'impiego nell'accattonaggio di minori fino ai sedici anni di età (non più fino ai quattordici anni) ed innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione, in luogo dei tre anni attualmente previsti come massimo edittale.
- alla lettera b) si interviene sul secondo comma dell'articolo 600-octies c.p., introducendo quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato l'induzione all'accattonaggio, in aggiunta alle condotte, già previste dal secondo comma, di chi organizzzi, si avvalga o favorisca, ai fini di profitto, l'altrui accattonaggio. A tal fine si prevede, altresì, un innalzamento della pena, prevista per le predette fattispecie, che passa dalla reclusione da uno a tre anni, alla reclusione da due a sei anni. L'età inferiore ad anni sedici della persona offesa è invece prevista espressamente come circostanza aggravante ad effetto speciale introdotta nello stesso secondo comma dall'articolo in esame, per la quale si prevede un aumento di pena da un terzo fino alla metà. Tale aumento è previsto anche se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona non imputabile.

La RT annessa al ddl iniziale conferma che con l'introduzione della disposizione in commento, sono apportate modifiche al delitto previsto dall'art. 600-octies c.p. (*Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio*).

In particolare, si prevede che:

- al comma 1, n. 1: sia punito l'impiego di minori sino a 16 anni (età sino a cui vige l'obbligo scolastico), anziché sino a 14 anni, e sia innalzata la pena per tale condotta;
- al comma 1, n. 2: sia introdotta la condotta di induzione all'accattonaggio, che si aggiunge a quelle già previste di avvalersi, permettere, organizzare o favorire l'accattonaggio. Infine, se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile, è prevista un'aggravante ad effetto speciale;
- al comma 1, n. 3: sia modificata la rubrica dell'articolo, a seguito dell'introduzione della nuova condotta di induzione all'accattonaggio di cui alla lett. c).

Conclude assicurando che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con la RT circa il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma. Pertanto, nulla da osservare.

Articolo 17

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2024, che ha autorizzato i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni.

Le modifiche introdotte:

- estendono la facoltà di assunzione anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti;
- incrementano il numero di risorse umane che si possono assumere, prevedendo che l'autorizzazione all'assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale sia riferito al corpo della polizia locale di ciascun ente;
- incrementano l'autorizzazione di spesa che passa da 2.925.000 euro a 3.900.000 euro per l'anno 2024 e da 3.900.000 euro annui a 7.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che le disposizioni in materia di assunzione di personale di polizia locale in comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana, consentiranno l'applicazione delle norme attualmente previste per la città metropolitana di Catania anche a quella di Palermo. I nuovi oneri derivanti dalla novella di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), risultano sovrastimati con riferimento all'anno 2024, in quanto, in considerazione dei tempi necessari all'entrata in vigore del provvedimento in esame, i medesimi oneri potranno prodursi esclusivamente con riferimento all'ultimo quadrimestre dell'anno in corso⁹. Ha rilevato, inoltre, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura, dall'articolo 17 del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità per l'intero arco temporale interessato dalla riduzione e il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse¹⁰.

Altresì si rammenta che precedentemente, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 39 del 2024 presso la Commissione Bilancio della Camera, il rappresentante del

⁹ Si segnala che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, l'autorizzazione di spesa è stata ridotta, in quanto sovradimensionata, da 5.200.000 euro a 3.900.000 euro per l'anno 2024.

¹⁰ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 settembre 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

Governo ha dichiarato con riferimento alle assunzioni di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale presso comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che la quantificazione dei relativi oneri, che costituiscono comunque un limite massimo di spesa, è stata effettuata sulla base delle previsioni dei vigenti contratti collettivi e gli oneri presentano un profilo costante a decorrere dall'anno 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca una serie di modifiche alla legge n. 242 del 2016, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale.

In particolare, le modifiche vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o triturrata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati e dispone che a queste attività si applicano le sanzioni previste dal testo unico sugli stupefacenti.

Inoltre, si sostituisce, tra le attività oggetto di sostegno e promozione della legge n. 242 del 2016, l'incentivazione "dell'impiego e del consumo finale" di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, con l'incentivazione della "realizzazione" di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali "per gli usi consentiti dalla legge".

Infine si specifica che dalla canapa è possibile ottenere coltivazioni destinate al florovivaismo "professionale".

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati¹¹, ha affermato che relativamente alle disposizioni che vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o

¹¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 settembre 2024, Bilancio, tesoro e programmazione (V).

triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e olii da esse derivati, alle stesse non sono ascrivibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto per analoghe disposizioni che hanno previsto il divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti. Ciò premesso ha affermato che la presente norma recepisce normativamente gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha rilevato come la legge n. 242 del 2016 abbia previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis per le finalità espresse e tassativamente indicate da tale legge, evidenziando come la messa in commercio dei derivati della predetta coltivazione, costituiti da inflorescenze e da resina, continui ad essere sottoposta alla disciplina del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, il rappresentante del Governo ha rilevato, pertanto, che, trattandosi di attività illecite, seppur sinora esercitate sotto una veste apparentemente legale, non appare possibile effettuare un'analisi che valuti l'impatto finanziario dell'ipotizzata riduzione del gettito tributario. Ha assicurato, comunque, che la norma in esame non comporterà, quindi, la chiusura di attività economiche che operino nell'ambito della cornice della legge n. 242 del 2016, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Inoltre, ha fatto presente che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza pronunciata nel caso C-663/1830, ha dichiarato che gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea¹² devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Quindi ha assicurato che le modifiche recate dalla disposizione alla legge n. 242 del 2016, non presentano alcun profilo di criticità sotto il profilo della coerenza con l'ordinamento europeo. Infatti, tale disposizione è in linea con la normativa europea e, in particolare, con la Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

¹² L'articolo 34 del TFUE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Analogamente, l'articolo 35 TFUE, che riguarda le esportazioni da uno Stato membro all'altro vieta le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. In base all'articolo 36 del TFUE le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, per cui dal divieto di commercializzazione di prodotti derivati dalla Cannabis sativa L, con un tenore di THC inferiore o uguale ai limiti di legge consentiti, non derivano impatti significativi sulle attività economiche inerenti il settore¹³.

In merito alla compatibilità della disposizione con la normativa europea di settore, tenuto conto dei chiarimenti e delle rassicurazioni fornite dal Governo, non si formulano osservazioni.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124

Articolo 19

(Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)

L'articolo, alle lettere a) – c) del comma 1, modificato dalla Camera, novella gli articoli 336, 337 e 339 del codice penale introducendo una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, prevedendo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante e introducendo altresì – in virtù di un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente – un'ulteriore circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che il presente intervento normativo è volto a rafforzare la tutela dell'attività espletata dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, al fine di garantire, di conseguenza, un più efficace dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Nel dettaglio, al comma 1, si introduce un'aggravante per le ipotesi in cui le condotte previste dall'articolo 336 del codice penale (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) siano poste in essere proprio nei confronti dei predetti ufficiali e agenti di p.s. o di p.g.. In tali casi, infatti, è previsto un aumento di pena di un terzo.

Inoltre, nell'ottica di attribuire particolare rilievo all'aggravante di nuovo conio, la stessa viene configurata quale aggravante privilegiata, non soggetta al meccanismo di bilanciamento delle circostanze del reato previsto dall'articolo 69 del codice penale.

Con il comma 2, per omogeneità di materia e per finalità di coerenza sistematica, le innovazioni che il comma 1 apporta all'articolo 336 del codice penale vengono

¹³ Secondo i dati divulgati dalle associazioni di categoria: Imprenditori Canapa Italia (ICI), CIA Agricoltori Italiani, Assocanapa, il fatturato annuo del settore si attesta su circa 500 milioni di euro, il numero di addetti in circa 10.000 lavoratori stabili e il numero di imprese attive in circa 3.000.

riprodotte, parallelamente, anche con riferimento all'articolo 337 del codice penale (*Resistenza a pubblico ufficiale*).

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che le disposizioni, come confermato anche dalla RT, rivestono carattere ordinamentale e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 20

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

L'articolo, alle lettere a)-c) del comma 1, modifica l'art. 583-*quater* c.p., introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

La RT annessa al ddl iniziale segnala che il presente intervento normativo è volto a potenziare gli strumenti di tutela dei pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il comma 1, in primo luogo, estende l'ambito di applicazione della disposizione che – nella versione previgente dell'articolo 583-*quater* – era circoscritto alle sole lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Infatti, vengono ricomprese nella fattispecie di reato tutte le condotte di lesioni cagionate in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria “nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni”.

Non solo, a differenza della formulazione previgente, che, con specifico riferimento ai pubblici ufficiali, disciplinava le sole ipotesi di lesioni gravi e gravissime (facendo ricadere le lesioni lievi o lievissime nell'articolo 582 c.p. – *Lesione personale*), la novella introduce una specifica sanzione anche per le lesioni lievi o lievissime compiute in danno di un operatore della sicurezza (agente o ufficiale di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza), in analogia a quanto previsto dal secondo comma per gli esercenti una professione sanitaria e garantendo, quindi, una omogeneità di trattamento rispetto agli stessi.

Si sostituisce inoltre la rubrica dell'articolo integrandola con le nuove previsioni di cui alle modifiche apportate al medesimo articolo.

Assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito al carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 21

(Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura e consente al comma 1 alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno.

Il comma 2 rende possibile l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

Il comma 3 autorizza le seguenti spese di:

- euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per l'anno 2025 e euro 4.223.200 per l'anno 2026, da destinare alla Polizia di Stato;
- euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 4.449.702 per l'anno 2026, da destinare all'Arma dei carabinieri;
- euro 789.054 per l'anno 2024 e euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare al Corpo della Guardia di finanza;
- euro 167.750 per l'anno 2024 da destinare al Corpo di Polizia penitenziaria.

Nel complesso è quindi autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2024, di euro 7.929.754 per l'anno 2025 e di euro 10.602.656 per l'anno 2026.

Il comma 4 indica le fonti di copertura finanziaria degli oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 789.054 per l'anno 2024 e euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
- l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 167.750 per l'anno 2024;
- l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 2.000.000 di euro per l'anno 2024, 3.000.000 di euro per l'anno 2025 e 4.223.200 euro per l'anno 2026;
- l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 4.449.702 per l'anno 2026.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento provvisto di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, considerato che l'onere è riferito ad attività non obbligatorie ed è comunque limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite indicazioni in merito ai criteri e parametri considerati nella quantificazione degli stanziamenti previsti

per ciascuna delle Forze di Polizia per le annualità del triennio 2024-2026, anche al fine di dimostrarne il grado di adeguatezza rispetto ai fabbisogni di spesa previsti.

Quanto ai profili di copertura, nel rilevare che ciascuno degli accantonamenti interessati dalle riduzioni previste dalla disposizione in esame presenta le necessarie disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi, trattandosi di spese in conto capitale, andrebbero fornite informazioni in merito agli effetti su fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che per prassi gli effetti d'impatto associati agli stanziamenti di tale natura sono condizionati dai tempi di perfezionamento degli impegni a ragione delle procedure di evidenza pubblica.

Articoli 22 e 23

(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 22); Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate (art. 23)

L'articolo 22, introdotto durante la prima lettura, reca disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.

In dettaglio, il comma 1 riconosce, a decorrere dall'anno 2024, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché ai vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, la possibilità di ricevere una somma a fronte delle spese legali, quando intendano avvalersi di un professionista di fiducia. Possono accedere al beneficio anche il coniuge, il convivente di fatto e i figli del dipendente deceduto. Si prevede che la suddetta somma per le spese legali, corrisposta a richiesta dell'interessato, anche in modo frazionato, non possa superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. Le somme sono attribuite compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza e salvo rivalsa in caso di accertamento della responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Il comma 2 stabilisce che non si proceda alla rivalsa delle somme anticipate quando:

- le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione;
- sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) in sede di udienza preliminare;
- sia stata emessa sentenza di proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.);
- sia stata emessa sentenza di proscioglimento in caso immediata declaratoria di non punibilità (art. 129 c.p.p.), in caso di sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.), assoluzione (nei casi di cui all'art. 530 c.p.p. commi 2 e 3), e in caso di dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.), anche se la sentenza è intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare.

Il comma 3 prevede che la disciplina in esame si applichi anche al personale convenuto in giudizio per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni sopra illustrate.

Il comma 4 autorizza la spesa per l'attuazione delle disposizioni in commento nel limite di 860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, stabilendo che al relativo onere si provveda:

- quanto a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE (art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, dalla legge n. 307 del 2004);

- quanto a 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (esposto in tabella A della legge di bilancio);
- quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (esposto in tabella A della legge di bilancio);
- quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (esposto in tabella A della legge di bilancio).

Riduzioni		
	2024	2025 e ss
FISPE	600.000	20.000
Tab A l. di bilancio:	260.000	840.000
<i>di cui:</i>		
<i>Difesa</i>	260.000	260.000
<i>Giustizia</i>		40.000
<i>Interno</i>		540.000
Totale	860.000	860.000

L'articolo 23, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, reca disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico analogo a fronte delle spese legali sostenute dagli appartenenti alle Forze armate, che risulti indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di e ai figli superstiti del dipendente se deceduto. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal 2024. Tale beneficio non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. È fatta salva la rivalsa delle somme corrisposte in caso di accertamento della responsabilità con dolo del beneficiario.

Il comma 2 stabilisce che non si procede alla rivalsa delle somme anticipate quando:

- le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione;
- sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) in sede di udienza preliminare;
- sia stata emessa sentenza di proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.);
- sia stata emessa sentenza di proscioglimento in caso immediata declaratoria di non punibilità (art. 129 c.p.p.), in caso di sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.), assoluzione (nei casi di cui all'art. 530 c.p.p. commi 2 e 3), e in caso di dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.), anche se la sentenza sia intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare.

Il comma 3 dispone che la disciplina si applichi anche al personale convenuto in giudizio per responsabilità civile ed amministrativa.

Il comma 4, al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo in commento, autorizza la spesa nel limite di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, indicandone anche la relativa copertura finanziaria, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Gli articoli, inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Al riguardo, considerato che il beneficio economico è previsto non in misura fissa ma entro un limite massimo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento, esso può essere rimodulato per essere contenuto nei limiti massimi di spesa autorizzata dagli articoli 22 e 23.

Per i profili di quantificazione, andrebbero forniti i parametri e i criteri considerati nella quantificazione degli stanziamenti, alla luce di dati di massima inerenti alle spese legali mediamente sostenute in ragione annua dagli appartenenti a forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate che risultano indagati in procedimenti giudiziari riguardanti fatti occorsi durante il servizio.

Per i profili di copertura, dal momento che per quanto riguarda la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE la rappresentante del Governo ha assicurato che il fondo reca le necessarie disponibilità per l'intero arco temporale interessato dalla riduzione e che il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse¹⁴, non ci sono osservazioni. Parimenti non ci sono osservazioni sulle riduzioni dei fondi speciali, giacché gli accantonamenti interessati dalle riduzioni presentano le necessarie disponibilità.

Articolo 24

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche)

L'articolo introduce delle modifiche all'articolo 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. In particolare:

- alla lettera a), intervenendo sul secondo comma dell'articolo 639 c.p., si prevede che ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di "ledere l'onore, il prestigio o il decoro" dell'istituzione alla quale appartengono, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.
- alla lettera b) si interviene in tema di recidiva, introducendo al terzo comma dell'articolo 639 c.p. la previsione per cui, nei casi di recidiva per deturpamento e imbrattamento di beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro.

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia che l'intervento inserisce specifiche disposizioni a tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Nello specifico si completa l'attuale disciplina in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui con due modifiche all'articolo 639 c.p., prevedendo la punibilità con la reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000

¹⁴ Cfr. Camera dei deputati, Commissione bilancio, 10 settembre 2024.

euro se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, e nel caso di recidiva l'applicazione della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.

Conclude poi segnalando che l'articolo non ha effetti negativi per la finanza pubblica, che le modifiche sono state apportate in ragione della configurazione della condotta lesiva e del valore del bene leso, con l'obiettivo di avere un effetto deterrente mediante l'introduzione di pene pecuniarie a fronte di tali ulteriori circostanze aggravanti, e che è comunque suscettibile di determinare conseguenze positive in termini di gettito erariale, ancorché allo stato non quantificabili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT circa il tenore essenzialmente ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 25

(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)

La norma modifica l'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inasprendo il quadro sanzionatorio con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché di altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.

La RT afferma che la norma comporta un inasprimento del sistema sanzionatorio previsto dal Codice della strada e che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che alla norma non sono associati prudenzialmente effetti di maggior gettito da sanzioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 26

(Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)

L'articolo modifica alcune disposizioni del codice penale introducendo diverse misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari ovvero: l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all'art. 415 c.p., se commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti

o comunicazioni diretti a persone detenute; il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, di cui all'art. 415-*bis* c.p. In particolare:

- alla lettera a) si aggiunge un comma all'articolo 415 c.p., che disciplina il reato di istigazione a disobbedire alle leggi, per introdurre un'aggravante. La fattispecie punita ai sensi dell'art. 415 c.p. consiste nell'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. L'aggravante di nuova introduzione stabilisce che la pena sia aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; si tratta dunque di un'aggravante ad effetto comune, che comporta l'aumento della pena edittale fino ad un terzo.
- alla lettera b) si introduce nel codice penale un nuovo articolo, l'art. 415-*bis*, rubricato "*Rivolta all'interno di un istituto penitenziario*": chiunque partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti, commessi in tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini indicati dal periodo che precede, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Si stabilisce che coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni. E' previsto che se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da 2 a 6 anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da 2 a 6 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 12 anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da 10 a 18 anni nei casi previsti dal secondo comma. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la norma contiene disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penitenziari. In particolare, viene prevista la punibilità di specifiche condotte che minano il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno delle strutture detentive con due specifici interventi.

Con il primo si modifica l'articolo 415 del codice penale, prevedendo un'aggravante al delitto di istigazione alla disobbedienza alle leggi, quando il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o quando la condotta si realizza a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.

Con il secondo intervento, con il nuovo articolo 415-*bis* c.p., si introduce una nuova fattispecie delittuosa che consente di connotare con precisione gli elementi soggettivi e oggettivi della rivolta in istituto penitenziario.

Si prevede, infatti, che chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, promuove, organizza, dirige una rivolta mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, sia punito con la reclusione da due a otto anni. Viene punita, inoltre, la mera partecipazione alla rivolta con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Sono, altresì, configurate quali circostanze aggravanti l'uso delle armi nella commissione del fatto (reclusione da tre a dieci anni), e gli eventi di lesioni

personali (aumento di pena) o della morte (reclusione da dieci a venti anni). Viene infine previsto che l'inasprimento delle pene sia disposto anche se gli eventi della lesione e della morte avvengano immediatamente dopo la rivolta ed in conseguenza di essa.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, conferma l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, in considerazione delle finalità perseguite con l'introduzione delle disposizioni in esame, essenzialmente volte a dotare l'ordinamento di norme adeguate al perseguimento di condotte gravissime con effetti deterrenti per la commissione di atti altamente lesivi della sicurezza degli operatori e dei detenuti, nonché ad assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno degli istituti penitenziari.

Si segnala, infine, che gli adempimenti connessi alle attività istituzionali di cui sopra potranno essere realizzati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa all'emendamento del Governo approvato in prima lettura che ha riformulato la lettera b) del comma 1 conferma la neutralità della disposizione.

In particolare, riferisce che la modifica all'articolo 26 prevede l'inserimento del nuovo articolo 415-*bis* del codice penale recante «Rivolta all'interno di un istituto penitenziario».

La norma incriminatrice prevede al comma 1 la sanzione della reclusione da uno a cinque anni per chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti, commessi in tre o più persone riunite. Costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.

I commi successivi disciplinano le fattispecie aggravate per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la rivolta all'interno dell'istituto penitenziario (comma 2), per il caso in cui la rivolta è stata compiuta con l'uso delle armi (comma 3), se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima o la morte (comma 4, prima ipotesi), o in caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone (comma 4, seconda ipotesi).

Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, ma la reclusione non può superare venti anni.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia il carattere ordinamentale e precettivo della proposta emendativa, che introduce nel codice penale la disciplina del reato di «Rivolta all'interno di un istituto penitenziario», rappresentando che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la RT precisa che ai connessi adempimenti ed attività istituzionali l'Amministrazione farà comunque fronte mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 27

(Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza. Si prevede, inoltre, l'estensione della disciplina speciale relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.

Più nel dettaglio il comma 1, modificato dalla Camera, novella l'articolo 14 del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998). E' introdotto, in primo luogo, il nuovo comma (7.1) il quale stabilisce le pene nei confronti di chiunque – durante il trattenimento o la permanenza in una delle strutture di cui al medesimo art. 14 (centro di permanenza per i rimpatri), di cui all'articolo 10-ter (punti di crisi) del citato testo unico immigrazione o in uno dei centri di cui agli articoli 9 (centri governativi di accoglienza) e 11 (strutture temporanee di accoglienza) del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (in tema servizi di accoglienza prestati dagli enti locali ai titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati) – partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere in tre o più persone riunite. È altresì punito chiunque promuove, organizza, dirige una rivolta.

La disposizione in esame specifica, inoltre, quali siano le condotte di resistenza passiva: si tratta delle condotte che impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza, con riferimento al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

Il comma 2 modifica il comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tale disciplina viene estesa dal provvedimento in esame anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti. L'efficacia della deroga è prevista fino al 31 dicembre 2025.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che la novella posta al punto 1) del comma 1, introduce, nell'ambito del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 14, un nuovo comma (7.1) in cui è punito (con reclusione da uno a sei anni) lo straniero o il cittadino dell'unione europea (nei casi di trattenimento previsti dall'articolo 20-ter, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

che – durante il trattenimento o la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 – mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere in tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta.

La novella prevede inoltre una specifica sanzione (reclusione da uno a quattro anni) per colui che partecipa alla rivolta. Se, invece il fatto è commesso con l'uso di armi la pena prevista è della reclusione da due a otto anni.

Si prevede infine la pena della reclusione da dieci a venti anni nelle ipotesi in cui, nel corso della rivolta, taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime e anche nel caso in cui l'uccisione o la lesione personale sia avvenuta immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.

Il punto 2) del medesimo comma, infine, reca una disposizione di mero allineamento normativo.

Assicura che trattandosi di disposizioni ordinamentali, dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT annessa alla riformulazione della lettera a) del comma 1, intervenuta in prima lettura con un emendamento del Governo all'articolo 26, conferma la neutralità della disposizione.

Il comma 2, anch'esso inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, convenendo con la RT in merito al tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non ci sono osservazioni.

Quanto al comma 2, che estende le facoltà derogatorie previste a legislazione vigente dall'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) anche alle attività di localizzazione, nonché all'ampliamento e al ripristino dei centri esistenti, dal momento che la disposizione, di carattere procedimentale, si limita ad ampliare una disciplina derogatoria introdotta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 20 del 2023, a cui peraltro non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica ed è assistita da una generale clausola di invarianza finanziaria¹⁵, non ci sono osservazioni.

¹⁵ Cfr. Nota di lettura n. 39, pagina 16.

Articolo 28

(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

L'articolo autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza anche quando non sono in servizio alcune tipologie di armi: le armi di dotazione ma anche altre armi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 42 del TULPS¹⁶.

Il comma 2 autorizza il Governo ad apportare le necessarie modifiche al sopra richiamato articolo 73 del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto n. 635 del 1940) con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

La RT annessa al ddl iniziale conferma che la finalità della presente iniziativa legislativa è di consentire l'impiego di arma diversa da quella d'ordinanza a soggetti che, senza licenza, comunque possono detenerla.

A tal fine viene estesa agli agenti di pubblica sicurezza quanto previsto dall'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale stabilisce che « il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al Pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 » del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quindi di usare rivoltelle o pistole di qualunque misura.

Gli agenti di pubblica sicurezza, che possono portare, senza licenza, solamente le armi di ordinanza, hanno spesso evidenziato la necessità di poter acquistare, detenere e portare, senza licenza, un'arma privata in luogo di quella d'ordinanza quando operano in borghese o non sono in servizio.

Rileva che la necessità dell'intervento legislativo proposto è anche per evitare gli effetti negativi derivanti dal detenere un'arma diversa da quella d'ordinanza quando non si è in servizio. Si rammenta infatti che in tutti i casi di porto abusivo di armi si applica l'articolo 699 del codice penale (l'articolo 699, primo e secondo comma, del codice penale recita: «Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza») che espressamente punisce con l'arresto sino a diciotto mesi chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta (circostanza quest'ultima che esclude di diritto tutti coloro che rivestono la qualifica di « ufficiale di pubblica sicurezza »), porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa e, per quel che riguarda quanto in esame, diversa da quella d'ordinanza. La licenza del questore o del prefetto, di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di

¹⁶ Arma lunga da fuoco, rivoltella e pistola di qualunque misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore ai 65 centimetri.

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta se l'arma non è quella di ordinanza.

Si consideri, inoltre, che l'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, punisce con «la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro» la condotta di chi illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi.

La normativa vigente pertanto disciplina che gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati o riconosciuti ai sensi del secondo comma del citato articolo 73, possono portare l'arma di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti e, pertanto, il comma 2 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del presente articolo.

Conclude assicurando che trattandosi di disposizioni ordinamentali, dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito al tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 29

(Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della Guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione)

L'articolo estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio del Corpo militare della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse, al naviglio del Corpo militare della Guardia di Finanza impiegato in attività istituzionali (comma 1). In particolare, il comma 1 prevede che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, che sono attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, siano applicabili anche quando le unità del naviglio del Corpo militare della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente.

Prevede inoltre la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo, e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale (comma 2).

La RT annessa al ddl iniziale esordisce richiamando la legge 13 dicembre 1956, n. 1409 («*Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei*

tabacchi) in cui si prevede, agli articoli 5 e 6, che «*il capitano della nave nazionale*» che:

- non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione (articolo 5);
- commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1100 del Codice della navigazione (articolo 6), applicando alle citate condotte, pertanto, le medesime pene stabilite dal richiamato Codice della navigazione quando tali atti illeciti sono commessi ai danni di una nave da guerra nazionale.

Le fattispecie penali in parola, essendo collocate in un provvedimento normativo dedicato al contrasto del contrabbando di tabacchi, risultano, tuttavia, applicabili solo quando le unità navali della Guardia di finanza sono impegnate in attività di vigilanza nello specifico settore.

Al riguardo, evidenzia che i compiti istituzionali del menzionato Corpo hanno una relevantissima proiezione nell'ambiente marino anche in altri comparti. Infatti, il quadro giuridico vigente demanda alla Guardia di finanza le funzioni di:

- vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorso ai servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione (articolo 1 della legge n. 189 del 1959);
- concorso, anche con il proprio naviglio, alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari (articoli 1 e 4, terzo comma, della legge n. 189 del 1959 e articolo 98 del d.P.R. n. 90 del 2010);
- sicurezza del mare in via esclusiva – in relazione ai compiti di polizia, garantendo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in tale ambiente geografico – ivi compresa l'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare (decreto legislativo n. 177 del 2016 e discendente direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia, di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017). In proposito, rileva che specifiche competenze nel settore del contrasto del traffico illecito di migranti via mare vengono, altresì, demandate al Corpo dal decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003 («*Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina*») e dal relativo accordo tecnico-operativo del 14 settembre 2005, i quali assegnano alla medesima Istituzione – nelle acque territoriali e nella zona contigua – anche compiti di coordinamento dei mezzi appartenenti a diverse Amministrazioni;
- polizia economica e finanziaria in mare, in via esclusiva, nonché di contrasto dei traffici illeciti (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001). Pertanto, l'estensione dell'equiparazione *quoad poenam* del rifiuto di obbedienza e degli atti di resistenza o violenza contro unità del naviglio della Guardia di finanza «*impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente*» assicurerebbe al personale del citato Corpo una maggiore tutela penale contro atti illeciti commessi a loro danno, quando impegnati nelle proprie attività istituzionali.

Per le medesime finalità, tale tutela penale viene contemplata anche quando le condotte oggetto della norma punitiva in rassegna sono poste in essere da navi straniere.

Infine, per motivi di ordine sistematico, viene proposto un intervento modificativo degli articoli 1099 e 1100 del Codice della navigazione, allo scopo di prevedere che le sanzioni ivi contenute siano applicabili anche quando i fatti siano commessi da navi straniere a danno di navi da guerra nazionali.

Tali modifiche sono state orientate a garantire la piena salvaguardia delle previsioni contenute dalle norme internazionali nella specifica materia.

Conclude assicurando che la proposta normativa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sarà attuata attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, concordando con quanto assicurato dalla RT circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, e prendendo atto di quanto evidenziato in merito all'attuazione del medesimo articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 30

(Modifica all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali)

L'articolo è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale.

La RT annessa al ddl iniziale segnala che l'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, conferma che, anche nell'ipotesi in cui le missioni prevedano l'invio di corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, non si fa luogo all'operatività della legge penale militare di guerra – codice penale militare di guerra compreso – bensì si applica la legge penale militare di pace a partire, per l'appunto, dal codice penale militare di pace.

In particolare il comma 3 della citata disposizione disciplina la scriminante dell'uso della forza per le necessità delle operazioni militari in conformità alle regole di ingaggio prevedendo che *"non è punibile il personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari"*.

Nel solco di tali premesse, rileva che l'intervento normativo si prefigge lo scopo di estendere l'applicazione di tale causa di giustificazione anche nell'ipotesi in cui il personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali *“in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso”* di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alla sezione IV (Delitti contro l'inviolabilità del domicilio) e alla sezione V (Delitti contro l'inviolabilità dei segreti) del capo III (Delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (Delitti contro la persona) del codice penale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in considerazione al tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 31

(Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza)

L'articolo rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7/2015 (e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 31 dicembre 2024), per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, in materia di:

- estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo;
- attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza;
- tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni;
- possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Inoltre, vengono introdotte nuove disposizioni, sempre riguardanti l'attività informativa, concernenti:

- la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti la direzione o l'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest'ultimo previsto dall'articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti;
- la previsione che le pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati siano tenuti a prestare agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza la collaborazione e l'assistenza richieste necessarie per la tutela della sicurezza nazionale e l'estensione di tale potere nei confronti di società partecipate e a controllo pubblico;
- la possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla DIA per il contrasto al terrorismo internazionale.

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia che l'intervento si muove su una duplice direttrice.

Da un lato, è rivolto a rendere permanenti disposizioni introdotte, in via transitoria, nel 2015 dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, per il potenziamento dell'attività informativa e il più efficace contrasto al terrorismo anche di matrice internazionale, in tema di:

- estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori di *intelligence* per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo;
- attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli Organismi;
- tutela processuale in favore degli operatori degli Organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura in procedimenti penali;
- possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Dall'altro lato, vengono introdotte nuove disposizioni rivolte al potenziamento dell'attività informativa, riguardanti:

- il rafforzamento del potere, già conferito agli Organismi di informazione per la sicurezza, di ottenere la collaborazione delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti di rilievo pubblico, e la estensione di tale potere nei confronti di società partecipate e a controllo pubblico;
- la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti l'attività di direzione e organizzazione di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, nonché di detenzione di materiale con le medesime finalità;
- la possibilità di ottenere, su richiesta, informazioni e analisi finanziarie dalle Forze di polizia per il contrasto al terrorismo internazionale.

Per quanto sopra, conclude assicurando che trattandosi di disposizioni, talune delle quali peraltro già in vigore da otto anni, aventi carattere ordinamentale e procedurale, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in V Commissione, **il rappresentante del Governo** ha chiarito che le pubbliche amministrazioni e i soggetti alle stesse equiparati potranno assicurare la collaborazione e l'assistenza richieste dagli organismi del sistema di informazione per la sicurezza, ai sensi della novella di cui all'articolo 31,

comma 1, lettera a), numero 1), nei limiti delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.¹⁷

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, prendendo atto di quanto riferito dalla RT e dal rappresentante del Governo circa la neutralità finanziaria delle disposizioni e in merito al fatto che le pubbliche amministrazioni e i soggetti alle stesse equiparati potranno assicurare la collaborazione e l'assistenza richieste dagli organismi del sistema di informazione per la sicurezza nei limiti delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, lettera a), che prevede la possibilità che AISI e AISE possano richiedere alle autorità nazionali competenti (il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia) le informazioni e le analisi finanziarie connesse al terrorismo, considerato che alla norma originaria e alle successive disposizioni che ne hanno prorogato l'efficacia non sono stati ascritti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 32

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)

La norma novella l'articolo 30 del decreto-legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), prevedendo che alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.), in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione, si applichi, oltre alla sanzione pecuniaria, quella amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni.

Inoltre viene modificato l'articolo 98-*undetricies* del decreto-legislativo n. 259 del 2003, inerente all'identificazione degli utenti di telefonia mobile. In particolare, si prevede che, se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, debba essere acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso. Qualora il cliente non disponga dei documenti perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del Codice penale (relativo alla sostituzione di persona), quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

¹⁷ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pagina 25.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

Articolo 33

(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)

La disposizione inserisce l'articolo 14-bis nella legge n. 108 del 1996.

Il comma 1, al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, dispone che le vittime del delitto di usura, alle quali sono erogati i mutui previsti dall'articolo 14, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.

Il comma 2 istituisce, ai fini di cui al comma 1, un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione nell'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini, nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

Il comma 3, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, impone che i soggetti dichiarino che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. La dichiarazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000.

Il comma 4 prevede che l'incarico di esperto di cui al comma 1 sia conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.

Il comma 5 stabilisce che il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è comunicato tempestivamente alla società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al DPR n. 60 del 2014, per gli adempimenti conseguenti.

Il comma 6 dispone che le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalità di cui al predetto articolo 14.

Il comma 7 consente la revoca dei provvedimenti di assegnazione dei benefici di cui all'articolo 14, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerge che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalità di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.

Il comma 8 impone che l'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, attesti di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, e sia tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:

- a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonché nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attività relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalità previste dalla presente legge;
- b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attività economica svolta o da svolgere;
- c) presentare il rendiconto dell'attività di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;

- d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonché all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;
- e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attività economica della vittima del delitto di usura.

Il comma 9 prevede che all'esperto di cui al comma 1 si applichino le cause di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

Il comma 10 dispone che l'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicità della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.

Il comma 11 dispone che l'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilità di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla società CONSAP Spa con preavviso di almeno 45 giorni.

Il comma 12 prevede che, in caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possano chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.

Il comma 13 stabilisce che l'incarico dell'esperto di cui al comma 1 è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonché, con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto è cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 16.

Il comma 14 prevede che, qualora la società CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnali tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.

Il comma 15 riconosce all'esperto di cui al comma 1 un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 4 del 2018 (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici), da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.

Il comma 16 demanda ad apposito regolamento, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con decreto interministeriale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, del limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, delle modalità di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, delle modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonché delle fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento è altresì determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni.

La RT ribadisce che il presente articolo prevede una forma di “*tutoraggio*”, mediante la nomina di un esperto che si affianca al beneficiario della somma concessa, il quale, quindi, può usufruire di un efficace supporto sia in occasione della presentazione dei

piani di investimento che nel successivo utilizzo della somma a disposizione per rientrare definitivamente nell'economia legale.

È prevista, pertanto, una parziale, ma significativa modifica della disciplina, relativa all'azione amministrativa di solidarietà, sottesa alla concessione del mutuo nei confronti della vittima di usura.

La copertura finanziaria dei compensi, comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi per la prevista attività di tutoraggio, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996 è da individuarsi nel limite della consistenza annuale dello stesso Fondo.

In particolare, si ipotizza un intervento pari circa al 10% dell'importo del mutuo erogato, con somme che vanno distribuite nel corso di un quinquennio (la percentuale, rispetto all'importo del mutuo, non dovrebbe così superare il 2% annuo).

Si soggiunge che l'esercizio 2022 del Fondo di solidarietà si è chiuso con un patrimonio netto pari a 470.070.854 euro.

La consistenza economica del Fondo, pertanto, con le ordinarie risorse finanziarie, è in grado di garantire pienamente la copertura a regime degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo e dalle erogazioni del compenso in favore degli esperti; anche la copertura finanziaria da assicurare in favore degli istanti *ex* articolo 4, comma 1, lettera d) (c.d. "intimidazione ambientale"), che possono usufruire della estensione a 5 anni dei termini di presentazione dell'istanza, è confermata.

Tale posizione è stata ribadita dalla **rappresentante del Governo**, che ha aggiunto che, a fronte del suddetto patrimonio netto, "le somme erogate a titolo di mutuo nel medesimo anno (2022, nds) erano pari a 1.549.888,32 euro"¹⁸, come peraltro si evince dalla tabella curata dalla Concessionaria CONSAP S.p.A., concernente il numero dei contratti di mutuo stipulati con le vittime con l'indicazione delle relative somme concesse a partire dall'anno 2000.

¹⁸ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pag. 25

PERIODO DI RIFERIMENTO	NUMERO DEI CONTRATTI STIPULATI	SOMME CONCESSE A TITOLO DI MUTUO
Totale anno 2000	28	€ 1.551.335,92
Totale anno 2001	47	€ 3.262.057,47
Totale anno 2002	81	€ 6.225.399,52
Totale anno 2003	84	€ 5.368.482,69
Totale anno 2004	57	€ 3.871.222,16
Totale anno 2005	64	€ 6.292.355,35
Totale anno 2006	37	€ 3.813.645,81
Totale anno 2007	103	€ 8.590.791,38
Totale anno 2008	102	€ 8.329.819,76
Totale anno 2009	111	€ 9.107.728,41
Totale anno 2010	124	€ 11.936.447,44
Totale anno 2011	110	€ 8.258.877,67
Totale anno 2012	100	€ 5.957.870,13
Totale anno 2013	118	€ 16.707.275,51
Totale anno 2014	100	€ 11.671.366,31
Totale anno 2015	88	€ 7.766.511,14
Totale anno 2016	65	€ 5.307.282,68
Totale anno 2017	49	€ 5.488.989,52
Totale anno 2018	45	€ 4.002.238,77
Totale anno 2019	44	€ 3.794.401,25
Totale anno 2020	32	€ 2.316.195,80
Totale anno 2021	30	€ 2.089.400,60
Totale anno 2022	19	€ 1.549.888,32
TOTALE GENERALE	1638	€ 143.259.583,61

(FONTE: CONSAP S.p.A.)

L'istituzione e la gestione dell'Albo, con l'introduzione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 108 del 1996, non comportano ulteriori oneri rispetto alle già quantificate somme per il compenso, a valere sul Fondo, da corrispondere all'esperto. Lo stesso Fondo, a chiusura dell'esercizio 2022, registra, infatti, come detto, un patrimonio netto pari a 470.070.854 euro.

La norma, pertanto, consentirà di contrastare – definitivamente e con massima efficacia – l'attuale elevata morosità nella restituzione dei mutui concessi in favore delle vittime di usura, come riscontrata dalla Corte dei conti in sede di controllo di gestione nell'ultimo decennio.

La soluzione legislativa prospettata intende garantire una maggiore, più efficace ed attuale realizzazione del sistema solidaristico, delineato dalla legge n. 108 del 1996, subordinandola al doveroso rispetto dei limiti e delle condizioni ivi prescritte, e, in primo luogo, alla più rigorosa salvaguardia delle risorse erariali poste a disposizione dal Fondo di solidarietà, garantendo il rientro nell'economia legale dei commercianti, artigiani, imprenditori, che, vittime di usura, hanno denunciato i relativi reati e i loro autori e contestualmente hanno prodotto relativa istanza al Fondo. Viene, quindi, garantita la responsabile tutela delle attività economiche da quelle poste in essere dalla criminalità organizzata, che, nel contempo, mediante l'usura, si connettono sempre più al reato di

riciclaggio. Il fenomeno usurario, essendo una costrizione di tipo psicologico, che lede complessivamente la libertà economica costituzionalmente rilevante, richiede, quindi, un nuovo e più attuale strumento di contrasto attivo e solidale che l'istituendo "Albo" intende ricoprire con determinata convinzione.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di gestione dell'Albo – consistente nella creazione e nell'aggiornamento di un documento in formato elettronico riportante i dati relativi ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti, nonché nella pubblicazione *on line* sul sito *web* del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del medesimo documento – si specifica che essa rientra a pieno titolo nelle attività, svolte in via ordinaria da parte dei competenti uffici, finalizzate all'efficace ed efficiente gestione del Fondo.

La gestione dell'Albo non comporta, pertanto, oneri dal momento che essa viene svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, anche se la RT non quantifica in modo sufficientemente puntuale gli oneri correlati ai compensi degli esperti e all'istituzione e gestione dell'albo di cui al comma 2, si conviene con la RT stessa in ordine alla compatibilità dei suddetti nuovi oneri, che comunque appaiono contenuti, rispetto all'ammontare del patrimonio del Fondo indicato dalla RT e confermato dalla rappresentante del Governo.

Va notato tuttavia che entrambi gli oneri in questione si riflettono anche sull'indebitamento netto, a differenza della voce principale inerente al sostegno alle vittime dell'usura, rappresentata da mutui che sono partite finanziarie. Pertanto sarebbero opportuni chiarimenti aggiuntivi sulla questione appena sollevata, giacché appare ragionevole ipotizzare effetti onerosi sui saldi di finanza pubblica rispetto ai tendenziali, che non dovrebbero essere determinati sulla base del patrimonio complessivo del Fondo.

CAPO V

NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articolo 34

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati)

L'articolo, alle lettere a) e b) del comma 1, reca due modifiche all'ordinamento penitenziario volte a: ricomprendere l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; istituire un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel

merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti ricevute.

La RT ribadisce che l'articolo interviene sugli articoli 4-*bis* e 20, comma 8 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati.

Con la modifica apportata al comma 1-*ter* dell'articolo 4-*bis* della legge 354/1975, si prevede che qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, i benefici di lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI – esclusa la liberazione anticipata – possono essere concessi ai detenuti e internati per i delitti elencati nel presente comma con l'aggiunta di quelli previsti dagli articoli 415 e 415-*bis* c.p.

L'intervento sul comma 8 dell'articolo 20 della legge 354/1975, inserisce un ulteriore periodo con il quale si prevede che nel termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta della convenzione l'amministrazione penitenziaria è tenuta ad esprimersi sulla fattibilità e bontà della stessa, stabilendo le condizioni e le eventuali prescrizioni necessarie per l'approvazione della convenzione con i soggetti pubblici, privati o cooperative sociali interessate a dare un'opportunità lavorativa ai detenuti o internati.

Assicura che le disposizioni in esame non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto tese a garantire che la concessione dei benefici ai detenuti ed internati possa avvenire solo se non vi siano dubbi sulla sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva anche nei casi di delitti come l'istigazione a disobbedire alle leggi e il reato di rivolta, dall'altro a dare certezza sui tempi del perfezionamento della convenzione con gli enti coinvolti nel processo lavorativo in ambito penitenziario, con riflessi anche sulle opportunità di lavoro offerte ai detenuti e internati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla natura ordinamentale e alla neutralità finanziaria delle norme in esame, nulla da osservare.

Articolo 35

(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)

Il comma 1, integrando l'articolo 2, comma 1, della legge n. 193 del 2000, estende anche al lavoro all'esterno le agevolazioni – nella forma di sgravi contributivi (articolo 4, comma 3-*bis* della legge n. 381 del 1991) – già previste per le aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando quindi sia persone detenute o internate che quelle ammesse al lavoro esterno, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti.

Il comma 2 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000.

La RT allegata al testo iniziale afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto attuabile nel limite degli stanziamenti di bilancio già disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1765 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulla base e in applicazione delle misure previste dal "Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti" di cui al decreto 24 luglio 2014, n. 148¹⁹, risorse da considerarsi sufficienti a sostenere l'ampliamento della platea dei possibili beneficiari.

In particolare, la RT specifica che, sulla base della spesa sostenuta per le agevolazioni fiscali e contributive sul predetto capitolo di bilancio nel corso dell'anno 2022 (ultimo dato disponibile accertato), pari a 10.250.775 euro, e al numero di beneficiari rilevati, pari a circa 10.000 unità, per una spesa media *pro capite* di circa 10.251 euro, l'onere aggiuntivo, quantificato in 3.075.300 euro all'anno, risulta sostenibile nell'ambito degli stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1765 che, al netto della copertura prevista al successivo articolo 27 (ora 36), reca le seguenti disponibilità:

Anno	Stanziamento LB 2024 cap. 1765	Copertura articolo 27	Somme disponibili
2024	19.148.112	200.000	18.948.112
2025	19.148.112	500.000	18.648.112
2026	19.148.112	900.000	18.248.112
2027	19.148.112	1.200.000	17.948.112
2028	19.148.112	1.500.000	17.648.112
2029	19.148.112	1.700.000	17.448.112
2030	19.148.112	1.600.000	17.548.112
2031	19.148.112	1.800.000	17.348.112
2032	19.148.112	1.800.000	17.348.112
2033 e seguenti	19.148.112	1.900.000	17.248.112

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT non indica la platea aggiuntiva interessata dall'estensione in oggetto, desumibile in 300 unità dall'onere annuale stimato (3.075.300 euro) e dalla spesa media *pro capite* indicata (circa 10.251 euro) e

¹⁹ L'articolo 1 del decreto ministeriale n. 148 del 24 luglio 2014 del Ministero della giustizia ha stabilito che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale in oggetto sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

comunque in un secondo momento confermata dalla rappresentante del Governo²⁰. Sul punto si segnala che la RT, presumibilmente per un mero refuso, indica in 10.000 gli attuali beneficiari delle previste agevolazioni, in luogo delle circa 1.000 unità che invece dovrebbero rappresentare il dato effettivo, in quanto altrimenti le stime indicate non sarebbero coerenti (300 soggetti aggiuntivi ai 10.000 esistenti non implicherebbero un onere pari a circa il 30% dell'onere attuale). Nella suddetta occasione la rappresentante del Governo ha assicurato che, ai fini della stima delle minori entrate annue, è stato considerato l'impatto della riduzione generalizzata dei contributi previdenziali, prevista a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 213 del 2023, sia pure per il solo anno 2024 e non per gli anni successivi. In particolare, tale disposizione prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, esonero incrementato di un ulteriore punto percentuale per le retribuzioni non eccedenti l'importo mensile di 1.923 euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva in primo luogo che la disposizione in esame non appare pienamente conforme alle modalità di copertura tipizzate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, limitandosi a individuare gli stanziamenti di bilancio a valere sui quali potrà provvedersi all'attuazione della misura. L'autorizzazione di spesa a cui fa riferimento il comma 2 è destinata al finanziamento delle misure volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti, attraverso la concessione di sgravi fiscali e contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono detenuti o internati.

Si ricorda, a supporto della sostenibilità dell'intervento in esame, nel presupposto della congruità della stima del nuovo onere, che, stando al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, il citato capitolo di bilancio 1765 ha registrato, al termine del suddetto esercizio finanziario 2023, economie di spesa pari a 5.755.197,59 euro a fronte di uno stanziamento finale di 18.748.112 euro (derivante dalle variazioni apportate dalle legge di assestamento per il 2023, rispetto alla dotazione iniziale di 21.148.112 euro). Considerando l'impegno finanziario posto a carico della medesima linea di finanziamento dall'articolo successivo, che non attinge nel massimo il valore di 2 milioni di euro, si ritiene pertanto riscontrabile la congruità della copertura individuata, come peraltro ribadito dalla rappresentante del Governo nella già citata sede.

²⁰ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pag. 25.

Articolo 36

(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)

Il comma 1, integrando l'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000.

La RT precisa che la legge n. 193 del 2000, al fine di promuovere l'attività lavorativa da parte dei detenuti, ha già disciplinato un'agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari.

Più in particolare, l'articolo 1 di questa legge ha modificato l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, includendo tra le persone svantaggiate che possono essere assunte dalle cooperative sociali, anche gli ex degenti di istituti psichiatrici giudiziari, i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Inoltre, la legge n. 193 del 2000, introducendo all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 il comma 3-bis, ha previsto che l'assunzione di tali soggetti comporti una riduzione dell'aliquota contributiva dovuta nella misura stabilita ogni due anni con apposito decreto e che l'agevolazione si applichi anche durante i sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo.

L'articolo 2 della medesima legge n. 193 del 2000 ha, inoltre, esteso l'agevolazione appena descritta anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive e di servizi all'interno degli istituti penitenziari impiegando persone detenute e internate.

In attuazione della delega contenuta all'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991, secondo cui la misura dello sgravio deve essere stabilita ogni due anni con apposito decreto, il decreto interministeriale 9 novembre 2001 ha, pertanto, delineato la riduzione contributiva nella misura dell'80% dei contributi totali.

Successivamente, l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2013, ha ampliato la durata del beneficio ai 18 e 24 mesi susseguenti alla cessazione dello stato detentivo, superando il precedente limite dei 6 mesi inserito nella norma originaria.

Infine, sempre in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, è stato adottato il regolamento contenuto nel decreto n. 148 del 2014, che ha innalzato al 95% la misura della riduzione contributiva spettante a fronte delle retribuzioni corrisposte ai detenuti e internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno.

Allo stato attuale, pertanto, già esiste una previsione normativa riguardante i detenuti e gli internati, che comporta una riduzione delle aliquote contributive sotto forma di sgravio per le assunzioni effettuate, anche in apprendistato.

Più nello specifico, attualmente possono accedere a questa agevolazione i seguenti soggetti:

- cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991);
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193 del 2000).

Ne deriva quindi che ad oggi solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell'istituto penitenziario. I datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, invece, che si trovino ad effettuare assunzioni di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione – come, ad esempio, quella degli arresti domiciliari – non possono accedere al beneficio in trattazione.

Si rileva, infine, per mera completezza, che, con specifico riferimento al lavoro svolto all'interno del carcere a favore dell'Amministrazione penitenziaria, l'obbligo contributivo va assolto sulla mercede stabilita ai sensi della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive disposizioni (decreto-legge n. 103 del 1991).

In particolare, l'articolo 22 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che “le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”.

Si è pertanto proceduto a valutare l'onere che deriverebbe dall'applicazione di tale norma con riferimento alle sole assunzioni di condannati e di internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e di detenuti assegnati al lavoro all'esterno, effettuate da aziende pubbliche e private, per le quali quindi non si applicano i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000.

A tal fine, sono state formulate una serie di ipotesi, e più precisamente:

- dall'Osservatorio statistico delle politiche attive dell'INPS si è desunta l'informazione relativa ai detenuti ai quali attualmente si applicano i benefici di cui alla legge n. 193 del 2000, pari a circa 1.000 individui annui. Si è quindi

ipotizzato che il 10% di questi siano ammessi alle misure alternative alla detenzione;

- di questa platea interessata alla norma, si è ipotizzato che il 50% faccia capo ad aziende con una dimensione aziendale fino a 9 dipendenti. Tale ipotesi è stata formulata sulla base di una rilevazione effettuata sugli archivi dell'INPS in merito alle assunzioni in apprendistato professionalizzante del 2019;
- dalla rilevazione sopra citata è altresì emerso che la retribuzione media mensile percepita da tali lavoratori è stata pari a circa 1.400 euro nel 2019; questo dato è stato quindi opportunamente rivalutato sulla base delle indicazioni fornite dal quadro macroeconomico previsto nel DEF 2023;
- è stata adottata una aliquota contributiva media generale del datore di lavoro pari al 31%, mentre per quanto riguarda le aliquote dell'apprendistato, sono state considerate quelle relative alla categoria dell'apprendistato professionalizzante, tenuto conto anche della differenziazione delle stesse sulla base della dimensione aziendale;
- le assunzioni avvengono a metà anno, con una durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante pari a 5 anni;
- gli effetti fiscali sono stati stimati utilizzando una aliquota media del 23%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali.

Onere derivante dall'assunzione in apprendistato professionalizzante da parte di aziende pubbliche e private dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per contribuzione apprendistato Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per contribuzione apprendistato Netto effetti fiscali
2024	-0,2	0,0	-0,2
2025	-0,6	0,1	-0,5
2026	-1,1	0,2	-0,9
2027	-1,5	0,3	-1,2
2028	-1,9	0,4	-1,5
2029	-2,2	0,5	-1,7
2030	-2,2	0,6	-1,6
2031	-2,3	0,5	-1,8
2032	-2,3	0,5	-1,8
2033	-2,4	0,5	-1,9

INPS-Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Assunzione in apprendistato professionalizzante da parte di aziende pubbliche e private dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno	S	C	0,2	0,6	1,1	1,5	0,2	0,6	1,1	1,5	0,2	0,6	1,1	1,5
		effetti fiscali	E	T		0,1	0,2	0,3		0,1	0,2	0,3		0,1	0,2
2	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, c. 1, della L. 193/2000, concernente misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti	S	C	-0,2	-0,5	-0,9	-1,2	-0,2	-0,5	-0,9	-1,2	-0,2	-0,5	-0,9	-1,2

Al riguardo, si riscontra positivamente la quantificazione degli oneri correlati alle minori entrate contributive a carico dei datori di lavoro, nel presupposto che la platea dei beneficiari sia stata correttamente individuata. Sebbene la RT non fornisca elementi riguardo alle minori entrate contributive connesse all'aliquota agevolata applicata all'apprendista (5,84% in luogo di un'aliquota ordinaria di quasi il 9%), la rappresentante del Governo ha assicurato che è stata valutata la riduzione dei contributi previdenziali prevista per il 2024 dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 213 del 2023²¹.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria si rinvia all'analisi relativa al precedente articolo, confermando anche in tal caso la disponibilità delle occorrenti risorse.

Articolo 37

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

Il comma 1 dispone che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al DPR n. 230 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

²¹ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pag. 25

- b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;
- c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici;
- d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;
- e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;
- f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

La RT ribadisce che l'articolo prevede di semplificare i rapporti fra le imprese e le strutture penitenziarie, cercando di eliminare le barriere all'accesso e di interagire in maniera più snella e celere.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che si tratta di misure organizzative volte ad incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 38 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza, prevedendo che salvo quanto previsto dagli articoli 5,17,21,22,23 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che la norma reca la clausola di invarianza finanziaria relativa al presente provvedimento con cui si prevede che dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, richiamando il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, si ricorda che la mera apposizione di clausole di neutralità non costituisce garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una RT recante l'illustrazione degli elementi informativi e dei dati finanziari e contabili idonei a comprovarne la sostenibilità, come più volte segnalato dalla Corte dei conti²². Si rinvia all'analisi dei singoli articoli per le relative osservazioni.

Sul piano metodologico, si ricorda che le dotazioni in bilancio dovrebbero scontare esclusivamente i fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente²³, dovendo escludersi margini di adeguamento previsti anticipatamente in vista dell'approvazione di nuove norme.

²² Nella relazione quadrimestrale della Corte dei conti si legge che "la mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente". Cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel quadrimestre, maggio-agosto 2023, Delibera n. 32/2023, pagina 3 e seguenti.

²³ In presenza di clausole di neutralità, anche il Dipartimento della RGS evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ago 2024

[Nota di lettura n. 177](#)

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (**Atto del Governo n. 183**)

Sett. 2024

[Nota di lettura n. 178](#)

A.S. 1222: “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”

"

[Nota di lettura n. 179](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori (**Atto del Governo n. 184**)

"

[Nota di lettura n. 180](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (**Atto del Governo n. 185**)

"

[Nota di lettura n. 181](#)

Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (**Atto del Governo n. 187**)

"

[Nota di lettura n. 182](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (**Atto del Governo n. 186**)

"

[Nota di lettura n. 183](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (**Atto del Governo n. 188**)

"

[Nota di lettura n. 184](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (**Atto del Governo n. 196**)

"

[Nota di lettura n. 185](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (**Atto del Governo n. 194**)

"

[Nota di lettura n. 186](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (**Atto del Governo n. 192**)

"

[Nota di lettura n. 187](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (**Atto del Governo n. 193**)